



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali
Alessandro Cherubini



Allegato n.....

Deliberazione n.....6.....

Riunione del 14 GEN 2014.....

REGOLAMENTO ORGANICO

Indice

REGOLAMENTO ORGANICO	1
TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA'	5
Art. 1 - Costituzione e finalità della Federazione Italiana Canoa Kayak	5
Art. 2 - Discipline riconosciute	5
Art. 3 - Attività sportiva	5
Art. 4 - Anno sportivo federale	5
Art. 5 - Regolamenti e Normative	5
TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI	5
Sezione I - AFFILIATI	5
Art. 6 - Definizione	5
Art. 7 - Rappresentanza legale	5
Art. 8 - Procedure per la prima affiliazione	5
Art. 9 - Procedure per la riaffiliazione	6
Art. 10 - Termine straordinario per la riaffiliazione	7
Art. 11 - Quote di affiliazione e di riaffiliazione	7
Art. 12 - Cessazione dell'affiliazione	7
Art. 13 - Modifiche statutarie e variazioni degli organi direttivi	7
Art. 14 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e incorporazione	7
Art. 15 - Sede sociale e sede nautica	8
Art. 16 - Doveri e diritti	8
Art. 17 - Assemblee degli Affiliati per elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici.	9
Sezione II – TESSERATI	9
Art. 18 – Tesserati – Diritti e doveri	9
Art. 19 – Durata del tesseramento	10
Art. 20 – Quote di tesseramento	10
Art. 21 – Procedura per il tesseramento	10
Art. 22 – Acquisizione della qualifica di tesserato	10
Art. 23 – Sostituzione della tessera	10
Art. 24 – Assicurazione dei tesserati	10
Art. 25 – Ordinamento dei Dirigenti Federali	10
Art. 26 – Durata delle cariche dei Dirigenti Federali	11
Art. 27 – Tesseramento dei Dirigenti Sociali	11
Art. 28 – Tesseramento degli atleti	11
Art. 29 – Vincolo di tesseramento per gli atleti	11
Art. 30 – Trasferimento degli atleti a un altro affiliato per nulla-osta.	11
Art. 31 – Disposizioni per il tesseramento degli atleti in caso di cambio di denominazione, di fusione e di incorporazione dell'affiliato	12
Art. 32 – Casi tipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento degli atleti	12
Art. 33 – Casi atipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento dell'atleta	12
Art. 34 – Premio di preparazione	12
Art. 35 – Controversie in materia di tesseramento degli atleti	13
Art. 36 – Forme particolari di tesseramento	13
Art. 37 – Tesseramento degli Amatori	13
Art. 38 – Pluralità di tesseramento	13
TITOLO III - ORGANI FEDERALI CENTRALI	13
Sezione I - ASSEMBLEA NAZIONALE	13
Art. 39 – Indizione, convocazione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale	14
Art. 40 – Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto	14
Art. 41 – Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici	15
Art. 42 – Deleghe	15
Art. 43 – Commissione Verifica Poteri	15
Art. 44 – Apertura dell'Assemblea	16
Art. 45 – Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea	16
Art. 46 – Validità delle decisioni	16
Art. 47 – Procedure elettorali	16
Sezione II - Il Presidente Federale	17
Art. 48 – Attribuzioni e compiti del Presidente Federale	17

Art. 49 - I Vicepresidenti.....	18
Sezione III - Il Consiglio Federale	18
Art. 50 - Composizione, attribuzioni, compiti e funzionamento.....	18
Art. 51 - Integrazione del Consiglio Federale.....	19
Sezione IV - Collegio dei Revisori dei Conti	19
Art. 52 - Compiti e funzionamento	19
TITOLO IV - ORGANI FEDERALI TERRITORIALI	19
Sezione I - Assemblea Regionale.....	19
Art. 53 - Norma generale.....	19
Art. 54 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale	19
Art. 55 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali.....	20
Art. 56 - Notifica della indizione e convocazione dell'Assemblea Regionale.....	20
Art. 57 - Commissione Verifica Poteri	20
Art. 58 - Apertura dell'Assemblea Regionale.....	20
Art. 59 - Votazioni, validità delle decisioni e rappresentanza in Assemblea	20
Art. 60 - Costituzione e Compiti dell'Ufficio di Presidenza	20
Sezione II - Il Presidente del Comitato Regionale	21
Art. 61 - Ruolo e compiti.....	21
Sezione III - Il Consiglio Regionale	21
Art. 62 - Composizione, compiti e funzionamento	21
Sezione IV - Organi di Controllo Territoriali.....	21
Art. 63 - Ruolo e compiti del Revisore Regionale	21
Sezione V - Delegati Regionali e Provinciali.....	21
Art. 64 - Ruoli e compiti del Delegato Regionale	21
Art. 65 - Ruolo e compiti del Delegato Provinciale	22
TITOLO V - ORGANI DI GIUSTIZIA.....	22
Art. 66 - Principi e Vincoli di Giustizia Sportiva	22
Art. 67 - L'Ufficio del Procuratore Federale.....	22
Art. 68 - Ufficio del Giudice Unico Sportivo.....	22
Art. 69 - La Commissione di Giustizia e Disciplina.....	23
Art. 70 - La Commissione di Appello	23
Art. 71 - L'Arbitrato.....	23
Art. 72 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.....	23
Art. 73 - Arbitrato Federale	24
TITOLO VI - GLI ORGANISMI FEDERALI	24
Sezione I - Il Collegio degli Ufficiali di Gara	24
Art. 74 - Ruoli e compiti del Collegio	24
Art. 75 - La Direzione Arbitrale Canoa	24
Sezione II - Il Comitato Sport per Tutti.....	24
Art. 76 - Ruoli e compiti del Comitato Sport per Tutti.....	24
Sezione III - La Consulta Nazionale.....	25
Art. 77 - Ruoli e compiti della Consulta Nazionale	25
Sezione IV - La Commissione Federale Atleti	25
Art. 78 - Istituzione e Composizione della Commissione Atleti	25
Art. 79 - Ruoli e compiti della Commissione Atleti	25
Sezione V - La Consulta Tecnica.....	26
Art. 80 - Istituzione e composizione della Consulta Tecnica.....	26
Art. 81 - Ruoli e compiti della Consulta Tecnica.....	26
Sezione VI - La Segreteria Federale	26
Art. 82 - Il Segretario Generale	26
Art. 83 - La Segreteria Federale	26
TITOLO VII - LE CARICHE FEDERALI.....	27
Art. 84 - Requisiti per rivestire le cariche federali	27
Art. 85 - Procedure per la presentazione delle candidature	27
Art. 86 - Incompatibilità	27
Art. 87 - Compilazione delle liste	28
Art. 88 - Attribuzione delle preferenze	28
TITOLO VIII - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO	28
Art. 89 - Patrimonio.....	28



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali
Alessandro Cherubini

Federazione Italiana Canoa Kayak

Regolamento Organico 2013

Art. 90 - Esercizio finanziario	29
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	29
Art. 91 - Disposizione finale.....	29
ALLEGATO A del Regolamento Organico	30
REGOLAMENTO del COMITATO SPORT per TUTTI.....	30
Art.1 - Istituzione	30
Art.2 - Adesione al Comitato	30
Art.3 - Compiti.....	30
Art.4 - Organi.....	30
Art. 5- Funzionamento.....	31
Art. 6- Sede	31
Art.7 - Dotazione finanziaria e materiali.....	31
Appendice del Regolamento del Comitato Sport per Tutti.....	32
DECALOGO DEL CANOISTA.....	32

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione e finalità della Federazione Italiana Canoa Kayak

La costituzione e le finalità della Federazione Italiana Canoa Kayak, riconosciuta dal C.O.N.I. anche con l'acronimo di F.I.C.K., sono enunciati negli artt. 1 e 2 dello Statuto Federale.

Art. 2 - Discipline riconosciute

Le discipline dello sport della pagaia, praticate prevalentemente in canoa e kayak, sono quelle riconosciute dall'International Canoe Federation ed elencate nell'art. 2 comma 1.c) dello Statuto Federale.

Art. 3 - Attività sportiva

1. L'attività sportiva si classifica in agonistica e amatoriale:
 - a) l'attività agonistica si realizza attraverso competizioni che si classificano in regionali, interregionali, nazionali e internazionali e che sono indette dalla F.I.C.K., dall'E.C.A. o dall'I.C.F. o da una delle altre Federazioni Sportive Nazionali aderenti all'I.C.F. Tali competizioni devono essere inserite nei rispettivi Calendari Agonistici;
 - b) l'attività amatoriale si focalizza principalmente sull'aspetto promozionale e ludico ricreativo nell'ambito delle specialità indicate nell'art. 2 comma 1.c) dello Statuto Federale; essa si realizza attraverso manifestazioni che devono essere inserite nel Calendario Sport per Tutti approvato dal Consiglio Federale.
2. Tutte le attività vengono praticate nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, con la stretta osservanza da parte dei Tesserati del Decalogo del Canoista, quale appendice del Regolamento del Comitato Sport per Tutti (Allegato A del presente Regolamento).

Art. 4 - Anno sportivo federale

L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare, cioè decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Federale delibera i calendari annuali, indicando quali sono le manifestazioni che attribuiscono agli Affiliati il punteggio indicato dall'Allegato A dello Statuto Federale.

Art. 5 - Regolamenti e Normative

Tutta l'attività sportiva è codificata dai regolamenti federali e dalle normative, elencate nell'art. 3 dello Statuto Federale, del quale il presente Regolamento Organico è applicazione attuativa.

TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI

Sezione I - AFFILIATI

Art. 6 - Definizione

1. Gli affiliati sono le società, le associazioni sportive e i soggetti giuridici equiparabili senza fini di lucro che, avendo come scopo prevalente la pratica e la diffusione presso i propri associati della canoa, del kayak o delle altre specialità della pagaia indicate dall'art. 2 comma 1.c) dello Statuto Federale, che si affiliano alla FICK. Se tali soggetti sono costituiti come una polisportiva è necessario che al suo interno si costituisca una specifica sezione.
2. Requisito indispensabile per ricoprire la posizione di Affiliato è l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, pertanto è necessario che gli statuti degli affiliati abbiano tutti requisiti previsti dall'art. 90 della Legge 289/2002 – dalla Legge 186/2004 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'Affiliato è una prerogativa del Presidente o del Vicepresidente vicario se previsto dallo statuto sociale. Il Legale Rappresentante deve essere tesserato alla Federazione nella categoria Dirigente Sociale.
2. Il Legale Rappresentante è personalmente responsabile della veridicità di tutte le attestazioni rilasciate dall'Affiliato e di tutti i dati sottoscritti riguardanti l'affiliazione, la riaffiliazione e il tesseramento.

Art. 8 - Procedure per la prima affiliazione

1. La richiesta di prima affiliazione deve essere redatta sull'apposito modulo e deve essere indirizzata al Consiglio Federale secondo le modalità indicate dall'apposita circolare federale.
2. Tale richiesta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto che intende affiliarsi, Legale Rappresentante che deve anche contestualmente sottoscrivere - per accettazione espressa e incondizionata - la

- dichiarazione che l'affiliato accetterà di assoggettarsi a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 9, 16, 54 e 55 dello Statuto Federale. Inoltre la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) l'atto costitutivo del soggetto che intende affidarsi (in caso di soggetto polisportivo anche l'atto costitutivo della sezione canoa). Tale atto deve essere redatto con scrittura privata registrata o con atto notarile;
 - b) lo statuto sociale redatto in conformità ai principi enunciati nello Statuto Federale e ai requisiti fissati dal CONI per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e debitamente registrato;
 - c) le sezioni di L.N.I. , C.U.S. , C.R.A.L. e di altri soggetti organizzati nell'ambito di enti o organismi pubblici o privati, in assenza del verbale di costituzione, devono presentare un atto equipollente rilasciato dall'ente a cui afferiscono.
 - d) i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in attuazione della Legge n. 78 del 31/03/2000, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in parziale deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
 - e) l'elenco dei dirigenti in carica con specificati i singoli incarichi che ricoprono, nonché la copia del verbale dell'assemblea societaria che li ha eletti;
 - f) il nominativo di almeno un tecnico di primo livello, che sarà tesserato quale tecnico societario. L'affiliato inoltre si impegna, nei due anni successivi, a far sì che tale tecnico sia in possesso della qualifica di secondo livello prevista nel piano di formazione federale.
 - g) la copia dell'atto di proprietà, di concessione o di locazione della sede nautica e/o di eventuali altri impianti e strutture;
 - h) l'elenco e la descrizione del materiale nautico. Questo deve essere di tipo e in quantità tale da giustificare la presenza di un'attività organizzata in accordo ai compiti sportivi del sodalizio;
 - i) i disegni e le fotografie a colori con riprodotti i colori sociali e il loro accostamento sulle indumenti da gara ed eventualmente sul guidone, sulla bandiera sociale e sulle pagaie. Il Consiglio Federale, qualora ravvisi una somiglianza con i colori di un altro affiliato, somiglianza che potrebbe ingenerare confusioni, invita il richiedente a compiere tutte le modifiche necessarie per ovviare a tale inconveniente;
 - j) il modulo di consenso al trattamento dei dati societari (legge 196/2003) firmato dal Legale Rappresentante.
 - k) la copia delle ricevute di versamento delle quote di prima affiliazione e di tesseramento versate secondo le modalità indicate dall'apposita circolare federale;
3. Con lo status di Affiliato il soggetto acquisisce il diritto a partecipare a qualsiasi tipo di attività organizzata, indetta, promossa o patrocinata dalla Federazione.
 4. L'affiliazione decorre dal giorno successivo alla data della delibera di accoglimento del Consiglio Federale e comunque termina allo scadere dell'anno sportivo federale.
 5. Le domande di affiliazione e i relativi documenti, devono essere inoltrate tramite il Comitato Regionale o la Delegazione Regionale territorialmente competente.
 6. Il Comitato Regionale o il Delegato Regionale - di concerto con il Delegato Provinciale ove presente - verifica la presenza della sede sociale e della sede nautica del richiedente, nonché la disponibilità indicata per le imbarcazioni e per le attrezzature sportive. Entro 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente o il Delegato deve trasmettere alla Segreteria Federale l'intera documentazione corredata da un motivato parere espresso da apposita deliberazione, nel caso di Comitato Regionale.
 7. La Segreteria Federale esamina tutta la documentazione ricevuta, in particolar modo la conformità dello statuto sociale del richiedente alle norme federali e del CONI. Accertatane la completezza e la congruità, la Segreteria sottopone la richiesta all'esame del Consiglio Federale alla prima seduta utile. Quest'ultimo, preso atto del parere di conformità del Segretario Generale, delibera in merito.
 8. Sia in caso di accoglimento che di diniego della richiesta, la Segreteria Federale provvede a darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente e al Comitato o al Delegato Regionale di competenza.
 9. L'affiliato subito dopo aver ottenuto la prima affiliazione si impegna a tesserare almeno un Atleta o Amatore per ogni anno sportivo.

Art. 9 - Procedure per la riaffiliazione

1. Al termine di ciascun anno sportivo federale, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, gli affiliati devono presentare alla Segreteria Federale domanda di riaffiliazione, tramite procedura telematica, in accordo con le indicazioni specificate nella circolare federale che indica le modalità di utilizzo.
2. Gli affiliati con pendenze economiche nei confronti della FICK o di altri affiliati, non potranno essere riaffiliati.
3. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione nei termini indicati nel comma 1, comporta l'estinzione a tutti gli effetti del rapporto affiliativo. La riammissione può avvenire solo dopo una delibera del Consiglio Federale chiamato a esprimersi su una motivata richiesta dell'interessato. In quest'ultimo caso l'affiliato è riammesso dal giorno successivo alla data della delibera di approvazione e non perde la propria anzianità.
4. La riaffiliazione non è rinnovata se l'Affiliato non ha provveduto a quanto previsto nel precedente art. 8 comma 2 - lettere e), f), i), j) e commi 9 e 10.

Q

Art. 10 - Termine straordinario per la riaffiliazione

Qualora fossero convocate Assemblee Federali Nazionali o Regionali dopo il termine dell'anno sportivo federale e prima della scadenza del termine per l'affiliazione indicato dalla apposita circolare federale, gli affiliati possono partecipare a tali assemblee solo se hanno completato la procedura di riaffiliazione almeno 3 gg. prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

Art. 11 - Quote di affiliazione e di riaffiliazione

Le quote di affiliazione e di riaffiliazione sono deliberate dal Consiglio Federale prima dell'inizio di ciascun anno sportivo e devono essere indicate sull'apposita circolare federale.

Art. 12 - Cessazione dell'affiliazione

1. L'affiliazione cessa nei casi indicati dall'art. 9 dello Statuto Federale. In funzione della motivazione, le procedure per esercitare il recesso sono le seguenti:
 - a) In caso di recesso: l'affiliato deve tempestivamente comunicare la decisione di recedere dallo status di Affiliato alla Segreteria Federale e per conoscenza al Comitato Regionale o alla Delegazione Regionale di competenza. La comunicazione deve essere firmata dal Legale Rappresentante e deve allegare la delibera del verbale dell'organo direttivo competente. Il recesso dall'affiliazione è ratificata dal Consiglio Federale alla prima seduta utile. La quota di affiliazione non viene restituita in alcuna misura.
 - b) In caso di scioglimento volontario: l'affiliato deve comunicare tempestivamente il proprio scioglimento volontario alla Segreteria Federale e per conoscenza al Comitato Regionale o alla delegazione Regionale di competenza. La comunicazione deve essere firmata dal Legale Rappresentante e deve allegare il verbale dell'assemblea straordinaria che lo ha deliberato. La conseguente cessazione dell'affiliazione è ratificata dal Consiglio Federale alla prima seduta utile. In mancanza della comunicazione di scioglimento, messo a conoscenza della situazione, il Presidente del Comitato Regionale o il Delegato Regionale competente deve procedere alle necessarie verifiche, quindi relazionare alla Segreteria Federale.
 - c) In caso di mancato rinnovo dell'affiliazione: in caso di mancato rispetto delle procedure indicate all'art. 9 del presente regolamento;
 - d) In caso di revoca: per perdita di uno dei requisiti previsti per ottenere l'affiliazione
 - e) In caso di radiazione: in caso di sentenza emessa dei competenti organi di giustizia sportiva.
2. Per i punti a, b, c, d, la cessazione decorre dal giorno successivo alla data della delibera assunta dal Consiglio Federale che deve essere assunta nella prima seduta utile dopo la conclusione dell'istruttoria della Segreteria Federale. Nel caso di radiazione l'affiliazione decorre dalla data di deposito della sentenza degli organi della giustizia sportiva se non indicato nel dispositivo stesso.

Art. 13 - Modifiche statutarie e variazioni degli organi direttivi.

1. Qualsiasi modifica statutaria apportata dall'assemblea straordinaria di un affiliato deve essere comunicata alla Segreteria Federale per iscritto entro 10 gg. dalla data in cui è stata deliberata. Tale comunicazione a firma del Legale Rappresentante dell'affiliato deve essere accompagnata dalla copia del nuovo statuto, debitamente registrato, controfirmata dallo stesso Legale Rappresentante. Accertata la conformità la Segreteria Federale, alla prima seduta utile, sottopone il nuovo statuto all'attenzione del Consiglio Federale per la approvazione ai fini sportivi.
2. Qualora la Segreteria Federale riscontrasse difformità con le norme federali o i requisiti fissati dal CONI, respinge il documento, affinché l'affiliato provveda alle necessarie modifiche. In questo caso l'affiliazione è sospesa sino a quando l'affiliato non produrrà alla Segreteria Federale un nuovo statuto conforme con le norme federali o i requisiti fissati dal CONI e il relativo verbale da cui si evince la sua approvazione da parte dell'assemblea straordinaria o degli organi direttivi sociali se tali modifiche fossero nelle loro competenze.
3. Un Affiliato deve comunicare alla Segreteria Federale qualsiasi variazione della composizione e/o nei ruoli dei propri organi direttivi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto ed entro 10 gg. dalla data in cui tali modifiche sono state deliberate. Alla comunicazione va allegata la copia del verbale dell'assemblea o dell'organo direttivo deliberante, nonché un elenco dei dirigenti in carica con specificati i singoli incarichi ora ricoperti, entrambi controfirmati dal Legale Rappresentante.

Art. 14 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e incorporazione

1. L'Affiliato assume la denominazione indicata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale. Non può essere assunta una denominazione identica o tale da confondersi con quella di altro Affiliato.
2. Gli Affiliati possono chiedere di cambiare denominazione solo se tale variazione è già stata recepita nel loro statuto. Tale richiesta, unitamente a una copia dello statuto modificato e registrato controfirmata dal legale rappresentante, deve essere trasmessa al Comitato Regionale o al Delegato Regionale competente e alla Segreteria Federale che provvederà a

- sottoporla, alla prima seduta utile, al Consiglio Federale il quale delibererà in merito. L'eventuale diniego deve essere motivato.
3. Fusioni o incorporazioni tra 2 o più affiliati, sia che comportino o non comportino cambi di denominazione, devono essere preventivamente deliberate dai rispettivi organi sociali competenti degli affiliati interessati e, in caso di approvazione, successivamente dall'assemblea straordinaria dell'eventuale nuovo soggetto, per poi seguire l'iter procedurale descritto al punto precedente.
 4. In caso di fusione o di incorporazione può essere mantenuta la denominazione di uno degli affiliati che compiono l'operazione.
 5. Sono vietate le fusioni e le incorporazioni tra affiliati che hanno la sede nautica in comuni diversi. Solo il Consiglio Federale, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale competente, per casi con motivazioni del tutto eccezionali può derogare a tale norma.
 6. L'atto di fusione o di incorporazione, non è approvato se anche uno solo dei soggetti coinvolti risulta avere pendenze economiche pregresse con la Federazione o con uno degli altri affiliati.
 7. Atti di fusione o di incorporazione possono essere esaminati solo se ciascuno dei soggetti coinvolti risulta affiliato per l'anno sportivo in corso.
 8. In caso di fusione sono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado ottenuti da una delle associazioni interessate nella fusione. Nell'incorporazione la società sportiva incorporante mantiene la posizione sportiva già posseduta.

Art. 15 - Sede sociale e sede nautica

1. L'indirizzo della sede sociale indicato nella domanda di affiliazione o nella domanda di riaffiliazione è a tutti gli effetti eletto a domicilio dell'affiliato. Se la sede nautica non coincide con quella sociale, l'affiliato deve indicare anche l'indirizzo di questa e in tal caso può scegliere come proprio domicilio uno solo dei due indirizzi.
2. In caso di trasferimento della sede sociale o della sede nautica, l'affiliato deve darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Federale e al Comitato o alla Delegazione Regionale di competenza. Se la sede trasferita è quella eletta a domicilio, salvo diversa indicazione dell'affiliato, il nuovo indirizzo va automaticamente a sostituire il vecchio a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Nel caso di trasferimento della sede nautica il Presidente del Comitato Regionale o il Delegato Regionale competente – anche tramite il Delegato Provinciale – deve disporre una visita dei nuovi locali e inviare, entro 40 gg. da quando è pervenuta la comunicazione dell'affiliato, un suo motivato parere alla Segreteria Federale. Qualora la sede non presentasse i requisiti minimi previsti l'affiliazione è sospesa sino al raggiungimento degli stessi.

Art. 16 - Doveri e diritti

1. In ottemperanza agli artt. 6 - 7 e 9 dello Statuto Federale, gli affiliati devono osservare tutte le norme, le deliberazioni e le decisioni assunte dai diversi organi federali nelle specifiche sfere di competenza.
2. Gli affiliati inoltre devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) in ottemperanza al D. L. n. 242/99 e successive modificazioni ed integrazioni, gli affiliati devono essere governati da organi direttivi eletti democraticamente secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Tali organi, in particolare il Legale Rappresentante, rispondono nei confronti della Federazione di ogni azione compiuta dall'affiliato;
 - b) nei tempi e nei modi indicati dai precedenti articoli di questo regolamento, gli affiliati devono comunicare alla Segreteria Federale, ogni eventuale variazione degli statuti sociali, della composizione o dei ruoli dell'organo direttivo, dell'indirizzo della sede sociale o della sede nautica, nonché la variazione del domicilio;
 - c) gli affiliati devono comunicare una propria casella di posta elettronica a cui la Federazione invia tutte le comunicazioni per via telematica. Le comunicazioni inviate da un indirizzo di posta elettronica certificata hanno valore legale. Salvo messaggi di errore dati dal sistema informatico, tali comunicazioni si intendono recepite e non seguiranno, se non in casi specifici, copie in cartaceo;
 - d) nelle ipotesi di recesso dell'affiliazione indicate all'art. 9 comma 1 lett. a) e b) dello Statuto Federale, gli affiliati devono immediatamente comunicare la loro volontà, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata, alla Segreteria Federale e per conoscenza al Comitato o alla Delegazione Regionale competente;
 - e) quando un affiliato recede per qualsiasi motivo dall'affiliazione, deve regolare tutte le eventuali pendenze finanziarie verso la Federazione e verso gli altri affiliati. In caso di inadempimento il Legale Rappresentante e gli altri componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo in carica sono chiamati a risponderne in solido, oltre a essere sanzionati con altri provvedimenti di natura disciplinare comminati dai competenti organi federali;
 - f) l'affiliato deve provvedere al tesseramento di tutti i soggetti indicati dall' art. 11 dello Statuto secondo le norme in materia emanate dalla Federazione;
 - g) l'affiliato deve assicurare piena collaborazione agli Ufficiali di Gara, ai Dirigenti Federali e ai componenti degli Organi e delle Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;

- h) in caso di procedimenti avviati e/o di decisioni adottate dagli organi di giustizia nei suoi confronti o nei confronti dei suoi tesserati federali, entro 5 gg. dalla data in cui è pervenuta la richiesta, l'affiliato deve trasmettere tutta la documentazione richiesta alla Segreteria Federale e adempiere ai provvedimenti conseguenti;
- i) nei termini stabiliti dalle norme e dalle delibere federali l'affiliato deve provvedere al pagamento delle somme dovute alla Federazione o ad altri affiliati;
- j) l'affiliato deve provvedere affinché tutti i suoi tesserati sottoscrivano per espressa accettazione gli artt. 6 - 13 - 54 e 55 dello Statuto Federale e si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello stesso Statuto e di tutti i regolamenti federali;
- k) l'affiliato deve notificare tempestivamente ai propri tesserati le sanzioni disciplinari irrogate dal competenti organi federali e vigilare sulla loro corretta esecuzione;
- l) l'affiliato deve tempestivamente comunicare ai propri tesserati, la data di svolgimento di ogni Assemblea, in particolare quelle Federali Elettive, nonché quella societaria al fine di assicurare agli stessi la partecipazione in qualità di elettorato attivo o passivo come indicato dall'art. 17 commi 2 e 5 del presente Regolamento;
- m) l'affiliato deve provvedere alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea societaria come stabilito dall'art. 17 del presente regolamento;
- n) agli affiliati competono tutti i diritti sanciti dagli articoli 7 - 24 e 63 dello Statuto Federale.

Art. 17 - Assemblee degli Affiliati per elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici.

1. Le Assemblee degli Affiliati, di cui all'art. 16 comma 1) dello Statuto Federale, devono svolgersi entro il 31 ottobre dell'anno in cui sono disputati i Giochi Olimpici estivi e comunque almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea Nazionale o Regionale Ordinaria Elettiva.
2. Ciascun Affiliato, ricevuti dalla Segreteria Federale gli elenchi degli Atleti e dei Tecnici da lui tesserati, deve convocare l'Assemblea societaria mediante avviso scritto affisso all'albo sociale e/o pubblicato sul sito internet, nonché comunicandolo agli interessati per via telematica o per posta. Tale convocazione l'affiliato deve inviarla anche al Comitato o alla Delegazione Regionale competente.
3. La mancata convocazione dell'Assemblea societaria comporta il deferimento del Legale Rappresentante agli Organi di Giustizia Federale.
4. A ciascuna assemblea societaria convocata da un affiliato partecipano con diritto di voto gli atleti e i tecnici tesserati da quell'affiliato per l'anno federale in corso, purché essi siano maggiorenni alla data di svolgimento dell'assemblea societaria. E' ammessa la delega sino al numero massimo di 3 per ciascun partecipante ed essa deve essere esercitata nell'ambito della stessa categoria di tesseramento.
5. Tutti gli atleti e i tecnici con diritto di voto possono presentare alla rispettiva Assemblea societaria la propria candidatura a Rappresentante degli Atleti e a Rappresentante dei Tecnici. Le candidature si possono presentare anche verbalmente in sede assembleare.
6. L'elezione del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici avviene per scrutinio segreto. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età fra i pari merito. Il primo dei non eletti assume la funzione di Supplente del rispettivo Rappresentante, ai sensi dell'art. 16 comma 2) dello Statuto Federale.
7. I Comitati o le Delegazioni Regionali devono vigilare affinché gli Affiliati di loro competenza convochino le Assemblee societarie e che queste si svolgano regolarmente. Per quest'ultimo compito essi possono anche disporre che un loro rappresentante assista all'assemblea.
8. A cura dell'affiliato deve essere redatto un verbale dell'assemblea societaria. Il verbale deve riportare i nominativi degli eletti a Rappresentante degli Atleti, a Rappresentante dei Tecnici e dei rispettivi Supplenti. Lo stesso verbale deve essere controfirmato in calce da tutti gli eletti e dal presidente dell'assemblea. L'affiliato entro 3gg. dalla data di svolgimento dell'assemblea, deve inviare, per via telematica o a mezzo fax, alla Segreteria Federale e al Comitato o alla Delegazione Regionale di competenza tale verbale, preventivamente controfirmato anche dal Legale Rappresentante dell'affiliato.
9. La Segreteria Federale deve pubblicare sul sito web federale gli elenchi nominativi dei Rappresentanti degli Atleti, dei Rappresentanti dei Tecnici eletti e dei relativi supplenti. Tali elenchi devono presentarsi ordinati per Comitato o per Delegazione Regionale e devono essere tempestivamente aggiornati a seguito di eventuali variazioni che si verificassero nel quadriennio.

Sezione II – TESSERATI

Art. 18 –Tesserati – Diritti e doveri

1. I Tesserati sono i soggetti elencati nell'art. 11) dello Statuto Federale. La Federazione deve rilasciare a ciascun Tesserato una tessera personale e nominativa corrispondente alla categoria di tesseramento.
2. I Tesserati hanno i diritti sanciti nell'art. 7 dello Statuto Federale.
3. I Tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo e le norme sportive antidoping, emanati dal CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 dello Statuto Federale.

4. Gli Atleti delle rappresentative nazionali devono rispettare le convocazioni e le norme comportamentali, emanati dalla Segreteria Federale nell'ambito dei programmi di attività deliberati annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 19 – Durata del tesseramento

Il tesseramento ha durata annuale e coincide con quella dell'anno sportivo federale.

Art. 20 – Quote di tesseramento

Le quote di tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale prima dell'inizio di ciascun anno sportivo.

Art. 21 – Procedura per il tesseramento

1. Prima dell'inizio di ogni anno sportivo, la Segreteria Federale invia a tutti gli affiliati una circolare che indica le procedure, le quote e le modalità per il tesseramento.
2. Entro il 31 gennaio gli affiliati possono attivare per via telematica la richiesta di rinnovo del tesseramento di quei soggetti che intendono ritesserare. Superata tale data i tesserati atleti risultano svincolati a tutti gli effetti e possono quindi tesserarsi con altro affiliato.
3. Gli affiliati devono preventivamente acquisire in forma scritta il consenso dei soggetti per cui attivano la procedura di nuovo tesseramento. Per i soggetti già tesserati e per i quali la procedura di rinnovo è stata attivata entro il termine indicato nella suddetta circolare, gli affiliati possono procedere senza il consenso scritto degli stessi.
4. Tutti i soggetti, al momento che danno il proprio assenso a tesserarsi, autorizzano tacitamente la Federazione a pubblicare il proprio nominativo, unitamente ai dati anagrafici e la categoria di tesseramento sul sito federale e in tutti programmi utilizzati dalla federazione.

Art. 22 – Acquisizione della qualifica di tesserato

1. La Segreteria Federale accertata la regolarità della richiesta, autorizza il tesseramento di un soggetto, che acquisisce tale status dalla data del pagamento della relativa quota. Quindi la Segreteria Federale invia al tesserato, tramite l'Affiliato che lo ha tesserato, la tessera che è personale. Gli elenchi dei tesserati suddivisi per categoria devono essere consultabili da tutti accedendo al sito federale.
2. La Segreteria Federale sospende le richieste incomplete o non rispondenti alle prescrizioni indicate dalle carte federali, e le relative quote di tesseramento sono trattenute in attesa che le posizioni siano definite.
3. La Segreteria Federale esprime tutte le verifiche, deve respingere le richieste prive dei presupposti necessari, dandone motivata comunicazione all'affiliato e le quote di tesseramento sono in tal caso restituite.

Art. 23 – Sostituzione della tessera

1. Le tessere alla scadenza del quadriennio devono essere rinnovate con le modalità indicate dall'apposita circolare federale, salvo cambio di società o implementazione qualifica.
2. In caso di smarrimento, logorio o distruzione della tessera, l'affiliato a cui il soggetto è tesserato deve richiedere una nuova tessera seguendo la procedura indicata nella predetta circolare federale. La Segreteria Federale, esaminata la richiesta, rilascia una nuova tessera recante la stampigliatura "duplicato".

Art. 24 – Assicurazione dei tesserati

Tutti i soggetti, al momento che danno il proprio assenso a tesserarsi, contestualmente autorizzano tacitamente la Federazione a includerli in tutte le coperture assicurative previste per i tesserati.

Art. 25 – Ordinamento dei Dirigenti Federali

1. I Dirigenti Federali sono tutti i soggetti - sia eletti che nominati - che compongono gli Organi Federali Centrali e Territoriali, i Collegi e le Commissioni che esercitano poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo, disciplinare e giurisdizionale a norma dello Statuto e dei regolamenti federali.
2. I requisiti, le condizioni soggettive e le modalità per ricoprire la carica di Dirigente Federale sono indicate dall'art. 11 dello Statuto Federale.
3. I Dirigenti Federali se dimissionari o decaduti, salvo disposizione contraria del Consiglio Federale, devono espletare il loro mandato sino alla loro sostituzione.
4. I Dirigenti Federali sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
5. I Dirigenti Federali che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono allo Statuto o ai Regolamenti Federali, sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 26 - Durata delle cariche dei Dirigenti Federali

1. I Dirigenti Federali eletti – ad eccezione delle cause di decadenza statutariamente previste – ricoprono la carica per la durata di un quadriennio olimpico.
2. La durata delle cariche federali attribuite per nomina è indicata dallo Statuto Federale; ove non lo fosse la durata è di un quadriennio olimpico.

Art. 27 - Tesseramento dei Dirigenti Sociali

Rientrano nella categoria dei Dirigenti Sociali tutti i componenti dell'organo direttivo dell'Affiliato. Gli Affiliati hanno l'obbligo di tesserare tali persone.

Art. 28 - Tesseramento degli atleti

1. Gli affiliati in regola con l'affiliazione o la riaffiliazione e con il tesseramento dei dirigenti sociali, che intendono partecipare all'attività sportiva agonistica definita all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, devono tesserare i propri atleti secondo la procedura indicata dall'art. 21 del presente Regolamento.
2. Per il tesseramento degli atleti minorenni l'affiliato deve acquisire la dichiarazione di consenso di entrambi i genitori o di chi ne esercita la patria potestà, dichiarazione che deve essere conservata presso l'affiliato sino al raggiungimento della maggiore età dell'atleta o al venir meno del suo tesseramento.
3. Tutti gli atleti per partecipare a qualsiasi forma di attività sportiva devono essere in possesso della certificazione medica richiesta dalla vigenti normative di legge in materia di tutela sanitaria. I relativi certificati hanno validità di un anno e devono essere conservati presso l'affiliato. Il legale rappresentante dell'affiliato tesserante, è direttamente responsabile, a tutti gli effetti, dell'esistenza e del corso di validità di tale certificazione, nonché della sua conservazione.
4. In accordo con le norme emanate dal CONI e dal Consiglio Federale con l'apposita circolare annuale, i tesseramenti di atleti stranieri provenienti da altra federazione e non residenti in Italia devono essere accompagnati, oltre che da quanto previsto dal presente articolo, anche:
 - a. dal nullaosta del club e della federazione di provenienza;
 - b. dalla dichiarazione che nel corso dell'anno sportivo l'atleta non svolgerà all'estero attività agonistica societaria;
 - c. dai permessi previsti dalle di legge o per gli atleti extracomunitari dal permesso di soggiorno in corso di validità.Il punto b) non si applica per gli atleti che praticano la specialità della polo.
5. L'atleta che partecipa a una competizione deve essere in grado, se richiesto, di esibire ai Giudici Arbitri o ai Dirigenti Federali presenti, un documento di identità in corso di validità. Per la validità del tesseramento è probante l'inserimento del suo nominativo nello specifico archivio informatico federale.

Art. 29 - Vincolo di tesseramento per gli atleti

1. Gli atleti sono vincolati all'affiliato che li ha tesserati per l'intero anno sportivo federale, secondo quanto indicato dall'art. 15 comma 1) dello Statuto Federale, a meno che non si concretizzino le fattispecie previste dagli artt. 30 – 31 – 32 e 33 del presente Regolamento.
2. L'atleta tesserato da un Affiliato A, che alla scadenza della validità del tesseramento (cioè al 31 dicembre di ciascun anno) intende essere tesserato per l'anno successivo da un Affiliato B, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34, entro il 15 dicembre deve comunicare la sua decisione per posta elettronica certificata o per raccomandata A.R. alla Segreteria Federale ed all'Affiliato A, risultando così svincolato dal 1 gennaio dell'anno successivo. Oltre tale data, ed in assenza di questa comunicazione, l'atleta potrà trasferirsi ad altro Affiliato attraverso il rilascio del nulla osta, come stabilito dall'art. 30 del presente Regolamento.
3. Se un affiliato in posizione regolare non ha provveduto a rinnovare il tesseramento di un atleta, trascorsa la data di scadenza, del 31 gennaio, il vincolo dell'atleta decade automaticamente.

Art. 30 - Trasferimento degli atleti a un altro affiliato per nulla-osta.

1. In presenza del vincolo federale, il trasferimento di un atleta a un altro affiliato non può avvenire senza il nullaosta dell'affiliato che lo ha tesserato.
2. Ciascun atleta può avvalersi del trasferimento per nullaosta solo una volta nell'arco del quadriennio olimpico.
3. Il nullaosta, firmato dal Legale Rappresentante, deve essere inviato dall'affiliato che lo rilascia alla Segreteria Federale, unitamente alla ricevuta o liberatoria prevista nel successivo art. 34, entro il 31 maggio per raccomandata o posta elettronica certificata. Unitamente al nullaosta va restituita alla Segreteria Federale anche la tessera.
4. Il trasferimento è da considerarsi a tutti gli effetti avvenuto dal momento in cui la variazione è pubblicata sul sito federale.
5. In caso di diniego del rilascio del nulla osta, l'atleta può ricorrere al Consiglio federale come previsto dall' art. 35 comma 2 lettera o) dello Statuto Federale.

Art. 31 - Disposizioni per il tesseramento degli atleti in caso di cambio di denominazione, di fusione e di incorporazione dell'affiliato

1. Nel caso un affiliato cambi denominazione, gli atleti sono comunque soggetti al vincolo di tesseramento.
2. Nel caso di fusione fra due o più affiliati, gli atleti da questi tesserati sono soggetti al vincolo di tesseramento nei confronti dell'affiliato risultante dalla fusione.
3. Nel caso di incorporazione, gli atleti tesserati dall'affiliato incorporato sono soggetti al vincolo di tesseramento per l'affiliato incorporante.
4. Nei casi di incorporazione e fusione gli atleti possono recedere dal vincolo di tesseramento, inviando entro 30 giorni dall'assemblea societaria che ha deliberato la fusione o l'incorporazione, la richiesta di recesso, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., alla Federazione e all'affiliato risultante dalla fusione o incorporante. Il recesso deve essere ratificato, alla prima seduta utile, dal Consiglio Federale e l'atleta può essere tesserato da un altro affiliato solo dal giorno successivo alla data di tale ratifica.
5. In tutte le ipotesi sopra elencate, le tessere già emesse devono essere restituite all'Ufficio Tesseramento che provvede al loro aggiornamento.
6. Nei casi di incorporazione e fusione, la richiesta di un atleta di non essere ritesserato al normale venir meno del vincolo, art. 29 comma 2 del presente Regolamento, anche se inviata prima dell'operazione all'affiliato dal quale era stato tesserato, deve essere osservata dall'affiliato subentrante.
7. Gli atleti coinvolti nei casi di incorporazione e fusione, non possono partecipare ad alcun tipo di attività sportiva federale sino a quando la Segreteria Federale non ha completato l'operazione.

Art. 32 - Casi tipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento degli atleti

1. I casi tipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento sono quelli specificati dagli artt. 9 e 15 dello Statuto Federale.
2. Gli atleti tesserati da un affiliato la cui affiliazione è stata revocata sono liberi dal vincolo di tesseramento dal momento in cui decorre il provvedimento di revoca dell'affiliazione. Gli atleti, dal momento in cui è venuto meno il vincolo di tesseramento, possono essere tesserati da un altro affiliato.
3. La Segreteria Federale, trascorsi 30 gg. dal provvedimento di revoca, cancella dall'archivio informatico federale quegli atleti che nel frattempo non sono stati tesserati da un altro affiliato ed essi perdono l'anzianità federale maturata.
4. In funzione delle motivazioni il vincolo di tesseramento decade a decorrere:
 - a) per mancato rinnovo dell'affiliazione: dal giorno successivo della data della delibera del Consiglio Federale, indicata nel precedente art. 12 comma 1 lett. c);
 - b) per revoca dell'affiliazione: dal giorno successivo della data della delibera del Consiglio Federale, indicata nel precedente art. 12 comma 1 lett. d).

Art. 33 - Casi atipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento dell'atleta

1. I casi atipici di cessazione del vincolo di tesseramento per l'atleta sono i seguenti:

Arruolamento

 - a) qualora un atleta si arruoli nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, egli può essere tesserato da uno di questi gruppi in qualsiasi momento dell'anno sportivo. Alla richiesta di tesseramento del gruppo sportivo deve seguire la restituzione alla Segreteria Federale della tessera rilasciata al precedente affiliato;
 - b) nel caso in cui un atleta tesserato da uno dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, termini il periodo di arruolamento, egli può essere tesserato in qualsiasi momento dell'anno sportivo dall'affiliato che lo tesserava prima del periodo di arruolamento. Alla richiesta di tesseramento dell'affiliato deve seguire la restituzione alla Segreteria Federale della tessera rilasciata al Gruppo Sportivo e l'invio della comunicazione della data in cui è terminato l'arruolamento.

Cambio di residenza:

 - a) qualora un atleta trasferisca la propria residenza in un altro comune, può essere tesserato da un altro affiliato in qualsiasi momento dell'anno sportivo, purché quest'ultimo abbia la sede nautica nello stesso comune in cui l'atleta si è trasferito, oppure rispetto alla sede nautica del primo affiliato questa sia più vicina di almeno 20 chilometri;
 - b) per il nuovo tesseramento non è richiesto il nullaosta, all'Ufficio Tesseramento deve essere inviato un certificato di residenza che attesti il trasferimento e la tessera rilasciata al precedente affiliato.
2. Tali procedure possono essere applicate una sola volta nell'arco dell'anno sportivo federale.

Art. 34 - Premio di preparazione

1. Un Affiliato A che intende tesserare un atleta già tesserato presso un Affiliato B - sia che tale tesseramento avvenga per scadenza naturale del vincolo, sia a seguito di nullaosta deve corrispondere all'affiliato B un premio compensativo per

- spese di preparazione in misura pari a 10 volte la quota di tesseramento dell'anno sportivo in corso moltiplicato per il numero di volte che il secondo affiliato ha tesserato l'atleta, con un'ulteriore rivalutazione del 50% se l'atleta ha partecipato, negli ultimi due anni di tesseramento, con la nazionale in gare di Campionato Europeo o Mondiali o Olimpiadi.
2. Il premio di preparazione può essere rivendicato solo dall'ultimo Affiliato che ha tesserato l'atleta è solo per gli anni di effettivo tesseramento a quest'ultimo affiliato.
 3. E' facoltà dell'Affiliato B rinunciare al premio di preparazione, in tal caso trattasi di trasferimento a titolo gratuito.
 4. Oltre alla richiesta di tesseramento, l'Affiliato A deve inviare alla Segreteria Federale copia della ricevuta di versamento del premio di preparazione o l'attestazione con la quale l'Affiliato B acconsente al trasferimento senza il premio compensativo indicato al precedente comma 1. In assenza della ricevuta o dell'attestazione l'operazione resta in sospeso.
 5. Il premio compensativo spese di preparazione non si applica nei casi indicati dall'art. 33 del presente Regolamento né per le categorie Allievi, Cadetti e Master.

Art. 35 - Controversie in materia di tesseramento degli atleti

La risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere tra affiliati e atleti nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è di competenza del Consiglio Federale.

Art. 36 - Forme particolari di tesseramento

1. Le forme particolari di tesseramento previste sono:
 - a) i Tesserati Onorari e Benemeriti: sono persone che hanno dato un notevole contributo alla Federazione e allo Sport della Canoa e sono nominati secondo le procedure indicate dall'art. 12 dello Statuto Federale. Tali tesserati godono dei diritti previsti dall'art. 14 e dall'art. 24 comma 4 dello Statuto Federale e dell'accesso gratuito a tutte le gare nazionali e internazionali organizzate in Italia, indette dalla Federazione, nonché a tutte le manifestazioni dalla stessa patrocinata;
 - b) i Tecnici: sono inquadrati negli specifici albi federali e la tessera deve riportare la qualifica tecnica conseguita dal tesserato. Ciascun tecnico deve corrispondere anche la quota annuale di iscrizione all'albo federale di sua pertinenza. Tale quota è deliberata dal Consiglio Federale, le modalità di versamento sono indicate da un'apposita circolare;
 - c) gli Ufficiali di Gara: sono tesserati in base all'elenco fornito alla Segreteria Federale dalla D.A.C. La tessera deve riportare il grado di qualifica riconosciuto nel Collegio degli Ufficiali di Gara per il tesserato. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara è gratuito;
 - d) i Soci degli Affiliati: sono soggetti che pur essendo soci di affiliati, non esercitano un ruolo attivo nell'ambito dell'affiliato rispetto all'attività federale.

Art. 37 - Tesseramento degli Amatori

1. Gli amatori sono i soggetti che partecipano solo all'attività sportiva amatoriale definita all'art.3 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.
2. Il tesseramento degli Amatori avviene secondo le norme deliberate annualmente dal Consiglio Federale e riportate sull'apposita circolare diramata dalla Segreteria Federale.
3. La tessera di Amatore è una tessera federale nominativa, personale, emessa direttamente dalla Federazione e non riconducibile necessariamente a un affiliato.
4. La tessera di Amatore permette anche di accedere a servizi e a convenzioni deliberate dal Consiglio Federale, ivi compresa la copertura assicurativa.

Art. 38 - Pluralità di tesseramento

1. Chiunque assume incarichi diversi per uno stesso affiliato, deve essere tesserato nella specifica categoria che definisce ciascuna qualifica.
2. Due diversi affiliati non possono tesserare contemporaneamente lo stesso soggetto anche se in categorie diverse, ad eccezione che uno dei due lo tesseri solo nella categoria di Socio.

TITOLO III - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 39 – Indizione, convocazione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale

1. Le comunicazioni per l'indizione e la convocazione dell'Assemblea Nazionale devono essere inviate agli Affiliati con diritto di voto a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata postale o mezzi equipollenti con valore legale. La pubblicazione sul sito federale vale quale comunicazione agli affiliati senza diritto di voto.
2. Ciascun affiliato con diritto di voto deve tempestivamente informare dell'avvenuta comunicazione i Rappresentanti degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici, nonché i loro supplenti.
3. Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Nazionale, nonché la rappresentanza e il diritto di voto degli Affiliati sono regolati dallo Statuto Federale.
4. Gli affiliati con diritto di voto che intendono porre un argomento all'ordine del giorno assembleare – ad eccezione per le Assemblee convocate a norma dell'art. 30) dello Statuto Federale – devono chiederne l'inserimento almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. La richiesta deve essere inviata alla Segreteria Federale a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R, deposito a mano o mezzi equipollenti con valore legale. Il Consiglio Federale deciderà, insindacabilmente, sull'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano state accertate la segreteria federale invierà l'o.d.g. aggiuntivo.
5. Come indicato dall'art. 20 comma 2. b) e d) dello Statuto Federale, gli aventi diritto al voto possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. A tal fine essi devono inviare al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r, deposito a mano o mezzi equipollenti con valore legale, una motivata richiesta contenente gli argomenti da porre all'o.d.g. dell'Assemblea.
6. I quorum previsti dall'art. 20 comma 2) dello Statuto Federale si intendono raggiunti e la richiesta di convocazione è a tutti gli effetti accettata, nell'istante in cui è stata recapitata alla Segreteria Federale l'ultima comunicazione necessaria per il quorum. Come data di arrivo di ciascuna richiesta fa fede la data del timbro postale o, se inviata per via telematica, la data di conferma ricezione.
7. Qualora tra la prima e l'ultima richiesta necessaria sia intercorso un intervallo di tempo superiore a 30 giorni, tutte le richieste pervenute prima del 30° giorno contato dalla data di arrivo dell'ultima richiesta necessaria, devono essere ripresentate a cura degli richiedenti.
8. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria avanzata da singoli componenti del Consiglio Federale, a norma dell'art. 20 comma 2. c) dello Statuto Federale, è da intendersi a tutti gli effetti accettata dal momento che è avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale. Tale richiesta contenente le motivazioni e gli argomenti da porre all'o.d.g. dell'assemblea, va inviata al Consiglio Federale tramite la Segreteria Federale a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r, deposito a mano o mezzi equipollenti con valore legale.
9. Tra la prima e l'ultima richiesta necessaria non deve intercorrere un intervallo superiore a 10 giorni. Come data di arrivo di ciascuna richiesta fa fede la data del timbro postale o, se inviata per via telematica, la data di conferma ricezione.
10. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'Assemblea Straordinaria subito dopo quella Ordinaria o viceversa, purché risultino distinte le convocazioni, gli ordini del giorno e previo nuovo accertamento dei quorum previsti dall'art. 21 dello Statuto Federale.
11. In caso di mancato inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto, per presunta mancata riaffiliazione, l'affiliato deve segnalare l'anomalia alla Segreteria Federale, producendo copia della documentazione attestante l'avvenuta riaffiliazione. Tale documentazione deve pervenire alla Segreteria Federale almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea che, verificata la regolarità della posizione, lo reinserisce nell'elenco.
12. Qualora si verificasse quanto indicato dall'art. 10 del presente Regolamento, l'affiliato può consegnare l'attestazione direttamente alla Commissione Verifica di Poteri.
13. I soggetti non inseriti nell'elenco degli aventi diritto a voto, che ritengano di averne diritto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 7) dello Statuto Federale, possono ricorrere al Procuratore Federale entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Il ricorso deve esprimere le motivazioni e deve essere presentato tramite la Segreteria Federale a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r, deposito a mano o mezzi equipollenti con valore legale. Il Procuratore Federale, riscontrata la posizione dell'interessato presso la Segreteria Federale ed esperite le opportune indagini, entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso decide nel merito del ricorso e provvede a darne immediata comunicazione all'interessato.

Art. 40 – Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

1. L'art. 24 dello Statuto Federale indica quali criteri sono necessari per partecipare alle Assemblee Federali in qualità di Rappresentante degli Affiliati, Rappresentante dei Tecnici e Rappresentante degli Atleti; inoltre, per l'anno sportivo federale in corso, l'Affiliato deve essere in regola con il versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione e di tesseramento.
2. Ciascun tesserato può partecipare con diritto di voto alle Assemblee Federali esclusivamente in qualità di Rappresentante degli Affiliati o di Rappresentante degli Atleti o di Rappresentante dei Tecnici.

Art. 41 - Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici

1. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono definiti e regolamentati dall'art. 16 dello Statuto Federale e dall'art. 17 del presente Regolamento.
2. Il soggetto che intende proporsi come Rappresentante degli Atleti o Rappresentante dei Tecnici per le Assemblee Nazionali, deve presentare la propria candidatura, anche verbalmente, in occasione delle rispettive Assemblee Societarie, come indicato cui all'art. 17 del presente Regolamento, purché sia in regola con il tesseramento al momento dello svolgimento dell'assemblea societaria e non stia scontando provvedimenti disciplinari.
3. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici restano in carica per tutto il quadriennio olimpico. Durante il quadriennio possono decadere solo per trasferimento a un altro Affiliato o per dimissioni volontarie.

Art. 42 - Deleghe

1. Le disposizioni contenute nell'art. 26 dello Statuto Federale trovano attuazione nelle seguenti modalità:

Affiliati:

- a) la rappresentanza dell'Affiliato deve essere esercitata direttamente dal Legale Rappresentante o deve risultare dalla delega stampata sul certificato di votazione che deve indicare nome, cognome e qualifica sociale del delegato. Quest'ultimo deve essere regolarmente tesserato alla Federazione per l'anno sportivo in corso, e deve essere un componente dell'organo direttivo di un Affiliato con diritto di voto;
- b) la delega deve essere presentata in originale con timbro e firmata in calce dal Presidente dell'Affiliato delegante o dal Vicepresidente se tali poteri gli sono riconosciuti dallo Statuto societario depositato;
- c) eventuali variazioni in ordine al Legale Rappresentante di un affiliato devono essere comunicate alla Segreteria Federale almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea Nazionale. Questa comunicazione, unitamente al verbale dell'Assemblea societaria che ha deliberato le variazioni delle cariche sociali deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata, a mezzo lettera raccomandata postale A.R. o raccomandata a mano;
- d) in caso di deposito tardivo di variazioni nelle cariche sociali, la Commissione Verifica Poteri accredita i soggetti indicati nell'ultima comunicazione ratificata dalla Segreteria Federale.
- e) i criteri e le procedure ai punti precedenti si applicano anche nel caso in cui la delega coinvolge affiliati diversi. In tal caso può essere delegato solo il Rappresentante di un altro Affiliato che già partecipa all'Assemblea ed egli deve già esercitare il diritto di voto per la propria Associazione come previsto dalla precedente lettera a). Inoltre l'Affiliato delegante e quello delegato devono appartenere alla stessa Regione.

Atleti e Tecnici:

- a) i Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono indicati dal verbale dell'assemblea societaria sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Affiliato, dal Rappresentante eletto per ciascuna categoria e dagli eventuali Supplenti, come previsto dall'art. 17 del presente regolamento.
 - b) Essi devono essere tesserati alla FICK per l'anno sportivo federale in corso. Sul certificato di votazione deve essere indicato il nome e cognome del Rappresentante o del suo Supplente;
 - c) in sede di Assemblea Nazionale, le deleghe tra i Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici non sono ammesse, è consentita la sostituzione con i relativi Supplenti.
2. Il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio, il Presidente del Comitato Regionale Federale, i Componenti di un Comitato Regionale e i candidati alle cariche federali non possono rappresentare alcun Affiliato con diritto di voto, né direttamente, né per delega.
 3. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, in Assemblea non possono rappresentare alcun Affiliato, né parteciparvi come Rappresentante degli Atleti o dei Tecnici.

Art. 43 - Commissione Verifica Poteri

1. Alla convocazione delle Assemblee Nazionali l'Organo Federale competente, nomina la Commissione Verifica Poteri. Essa è composta da tre membri effettivi e da almeno un supplente, scelti tra persone facenti parte degli organi federali o fra i tesserati.
2. La Commissione Verifica Poteri è l'Organo permanente dell'Assemblea e coadiuvata dalla Segreteria Federale svolge i seguenti compiti:
 - a) si insedia almeno 2 ore prima della prima convocazione dell'assemblea;
 - b) verifica le procedure di accredito dei rappresentanti degli affiliati dei tecnici e degli atleti con diritto di voto, per il controllo dell'identità dei presenti, da parte della Segreteria Federale;
 - c) accerta la validità delle deleghe;
 - d) registra in verbali separati il numero degli aventi e dei non aventi diritto a voto, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.
3. In caso di contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione Verifica Poteri redige un verbale, che deve essere sottoscritto anche dal soggetto che muove la contestazione, rimandando ogni ulteriore decisione al Presidente dell'Assemblea.

4. Al termine dei lavori la Commissione Verifica Poteri redige un verbale conclusivo dal quale deve risultare:
 - a) il numero totale degli Affiliati, dei Rappresentanti degli Atleti e dei Rappresentanti dei Tecnici con diritto di voto;
 - b) il numero di Affiliati, di Rappresentanti degli Atleti e di Rappresentanti dei Tecnici con diritto di voto presenti in Assemblea direttamente, o per supplenza o per delega;
 - c) il numero dei verbali di contestazione ai sensi del comma 3. del presente articolo;
 - d) il numero di Affiliati e tesserati non aventi diritto di voto presenti in Assemblea.
5. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i componenti del Consiglio Federale e, se trattasi di assemblea elettiva, i candidati alle cariche federali.
6. Le disposizioni ai precedenti commi si applicano, per analogia, anche per le Assemblee Regionali.

Art. 44 - Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale (o da chi ne fa le veci), che ne assume la Presidenza provvisoria.
2. Il Presidente provvisorio prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e dichiara l'Assemblea validamente costituita dopo avere accertato la presenza dei quorum minimi richiesti dallo Statuto Federale.
3. Su invito del Presidente provvisorio, i partecipanti con diritto di voto procedono all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea è nominato tra i presenti, deve avere indubbia esperienza e competenza e può essere una persona non tesserata alla Federazione. Nell'Assemblea Nazionale Ordinaria non Elettiva, la Presidenza dell'Assemblea può essere assunta anche dal Presidente Federale.
5. Nelle Assemblee Elettive o indette per variazioni statutarie, il Presidente dell'Assemblea, invita l'Assemblea a eleggere almeno 4 scrutatori che sono scelti tra i presenti tesserati alla Federazione, compresi i componenti della Commissione Verifica Poteri. Non possono essere eletti scrutatori i componenti il Consiglio Federale e i candidati alle cariche federali.
6. Nelle Assemblee Nazionali la funzione di Segretario è svolta dal Segretario Generale della Federazione.
7. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può avvenire per acclamazione.
8. In caso di controversie insorte in sede di verifica dei poteri, il Presidente dell'Assemblea procede alla loro risoluzione definitiva relativamente alla partecipazione ed alle deleghe. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea sottoporre al voto dell'Assemblea quei casi che giudica di dubbia interpretazione. In tal caso la decisione va presa con votazione palese, a maggioranza semplice e con l'astensione delle parti interessate.

Art. 45 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di dirigere i lavori dell'assemblea secondo le norme federali, di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di fissare la durata massima ed il numero degli interventi, di accettare o respingere eventuali mozioni e di porle in discussione determinandone la precedenza, di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di sovraintendere alla stesura del verbale e di sottoscriverlo, nonché di convalidare tutti gli atti inerenti l'Assemblea.
2. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale, di sottoscriverlo e di depositarlo unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dal termine della stessa, presso la sede della Federazione dove resta a disposizione degli affiliati e dei tesserati che possono prenderne visione su motivata richiesta. Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.
3. Il Vicepresidente dell'Assemblea ha il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.
4. Gli scrutatori collaborano con l'Ufficio di Presidenza, hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle relative risultanze.
5. In ogni caso il verbale è l'unico documento con validità ufficiale per la descrizione di interventi e fatti avvenuti in assemblea.

Art. 46 Validità delle decisioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti sia direttamente che per delega salvo quanto disposto dall'art. 29 e 30 dello Statuto.
2. Fanno eccezione i casi previsti dagli artt. 29 - 30 e 32 dello Statuto Federale, nei quali è richiesto il consenso di una maggioranza qualificata.
3. Nei casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata e in occasione dell'elezione dei componenti degli Organi Federali, prima di iniziare le operazioni di voto è necessario procedere ad una nuova verifica dei quorum indicati nelle norme statutarie.

Art. 47 - Procedure elettorali

1. Per le procedure elettorali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 dello Statuto Federale.

2. Per l'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Giustizia e Disciplina, della Commissione d'Appello, del Presidente e dei Consiglieri Regionali, i Rappresentanti con diritto di voto utilizzano schede a cui è attribuito un voto con diverso valore, tali schede devono pertanto differenziarsi per il colore. In alternativa la votazione può aver luogo mediante sistema elettronico.
3. Il voto per l'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Giustizia e Disciplina e della Commissione d'Appello, del Presidente del Comitato Regionale, è esercitato dai seguenti soggetti secondo le indicazioni di seguito elencate:
 - a) dai Rappresentanti degli Affiliati mediante una scheda di valore differente. Il valore della scheda è dato dal punteggio che l'affiliato ha conseguito nella Classifica Generale dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'assemblea ed essa ha il valore pari al numero dei voti a cui l'Affiliato ha diritto: 1 o 2 o 3 moltiplicato per 7 = **tot. 7 o 14 o 21**;
 - b) dai Rappresentanti degli Atleti mediante una scheda di valore differente. Il valore della scheda è dato dal punteggio che l'Affiliato di riferimento ha conseguito nella Classifica Generale dell'anno sportivo precedente a quello di svolgimento dell'assemblea ed essa ha il valore pari al numero dei voti a cui l'affiliato ha diritto: 1 o 2 o 3 moltiplicato per 2 = **tot. 2 o 4 o 6**;
 - c) dai Rappresentanti dei Tecnici mediante una scheda di valore differente. Il valore della scheda è dato dal punteggio che l'affiliato di riferimento ha conseguito nella Classifica Generale dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'assemblea ha lo stesso valore pari al numero dei voti a cui l'Affiliato ha diritto: **tot. 1 o 2 o 3**.
4. Per l'elezione dei Consiglieri Federali i Rappresentanti esercitano il voto, ognuno per il candidato della propria categoria, mediante una scheda di valore differente. Il valore della scheda è dato in base a quanto stabilito dall'art. 25 dello Statuto.
5. Qualora un Affiliato abbia 1 o 2 deleghe, gli è consegnata una scheda per ogni delega, scheda che deve corrispondere al numero di voti a cui l'Affiliato delegante ha diritto per quella determinata votazione.
6. Per facilitare le operazioni di scrutinio, tutte le schede in funzione delle diverse votazioni, devono essere di colore differente o contrassegnate in modo facilmente distinguibile.
7. Le schede devono essere facilmente ripiegabili e devono riportare all'interno, in stampa, l'elenco dei nominativi di tutti i candidati per ciascun Organo Federale e categoria, con a fianco un apposito spazio per apporre la preferenza, in modo leggibile ma non riconoscibile. Le schede devono riportare il timbro federale e la sigla di almeno un componente della Commissione Verifica Poteri.
8. In caso di ballottaggio, sulle schede non prestampate il votante deve scrivere il cognome del candidato scelto, il nome è necessario solo in caso d'omonimia.
9. In caso di utilizzo di sistemi elettronici, ai votanti sarà consegnato quanto utile ad esprimere il proprio voto secondo le caratteristiche del sistema elettronico scelto nelle singole occasioni. In tali casi l'applicabilità di quanto stabilito dai commi precedenti dovrà essere adeguato al sistema elettronico scelto di volta in volta.
10. In caso di voto palese, il sistema elettronico deve prevedere la stampa di un tabulato che correli il voto al nominativo del votante.
11. In caso di scrutinio segreto, non deve essere possibile effettuare in alcun modo la correlazione indicata al punto precedente.
12. Le votazioni per l'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri espressione dei Rappresentanti degli Affiliati, dei Consiglieri espressione dei Rappresentanti degli Atleti e il Consigliere espressione dei Rappresentanti dei Tecnici devono avvenire in tempi successivi e su schede distinte per categoria.
13. Al termine dello scrutinio risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nelle rispettive categorie, nel numero previsto dall'art. 33 comma 1 lett. b) dello Statuto Federale. Per l'elezione dei Consiglieri espressione dei Rappresentanti Atleti, le schede devono essere distinte anche per sesso.
14. In caso di parità tra due o più candidati si procederà al ballottaggio, salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 3) dello Statuto Federale in tema di elezione del Presidente Federale.
15. In caso di ulteriore parità, dopo il ballottaggio, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Sezione II - Il Presidente Federale

Art. 48 - Attribuzioni e compiti del Presidente Federale

1. Il Presidente Federale ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà indicate dall'art. 31 dello Statuto Federale; è responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale.
2. Il Presidente Federale convoca e presiede il Consiglio Federale; può invitare alle riunioni del Consiglio Federale, autonomamente o su delibera del Consiglio stesso, altri Dirigenti Federali ovvero persone utili alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta; può assistere o farsi rappresentare a qualsiasi assemblea o riunione degli Organi Territoriali o delle Commissioni Federali.
3. Il Presidente Federale convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale nei casi e con le modalità previsti dall'art. 39 di questo Regolamento, salvo i casi previsti dall'art. 31 comma 6 dello Statuto Federale.



4. Il Presidente Federale ha le responsabilità e i compiti previsti dall'art. 31 comma 2 e 3 dello Statuto federale. Inoltre, al Presidente sono attribuite le facoltà previste dall'art. 31 commi 5 e 7 dello Statuto Federale.
5. Il Presidente Federale vigila sul funzionamento della Federazione e deve consegnare, entro 15 giorni dalla cessazione della carica, documenti o beni federali in suo possesso, redigendo e sottoscrivendo un apposito verbale, congiuntamente con il subentrante e con il Segretario Generale della Federazione.

Art. 49 - I Vicepresidenti

1. Il Consiglio Federale, riunitosi per la prima volta, elegge due Vicepresidenti dei quali uno con funzioni di Vicario.
2. Il Presidente può delegare ai Vicepresidenti parte dei suoi poteri non esclusivi, tramite delega scritta che ne definisce i limiti.
3. Durante il periodo di impedimento del Presidente, il Vicepresidente Vicario assolve a tutti i compiti necessari all'ordinario funzionamento della Federazione.
4. Nei casi previsti all'art. 31 dello Statuto Federale, tutte le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente Vicario o, in caso di dimissioni di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. In caso indisponibilità del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere con più anzianità di carica, a parità di carica dal più anziano di età.
5. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente Vicario, subentrerà il secondo Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FICK è tenuto a convocare l'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, nei termini e nelle modalità previsti dagli artt. 20 - 23 - 31 dello Statuto Federale.
6. Per il computo dell'anzianità di carica si devono conteggiare i mandati quadriennali precedenti, anche se non consecutivi tra loro.
7. In caso di dimissioni dall'incarico di un Vice Presidente, il Consiglio Federale alla prima seduta utile deve eleggere un nuovo Vice Presidente.
8. Se il Vice Presidente si dimette anche dalla carica di Consigliere Federale, prima della elezione del nuovo Vice Presidente, è necessario provvedere al reintegro dell'organo come indicato dall'art. 37 dello Statuto Federale.

Sezione III – Il Consiglio Federale

Art. 50 - Composizione, attribuzioni, compiti e funzionamento

1. Il Consiglio Federale è composto da 7 Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati, 2 Consiglieri di sesso diverso in rappresentanza degli Atleti e 1 Consigliere in rappresentanza dei Tecnici.
2. La composizione, le attribuzioni e i compiti del Consiglio Federale sono indicati dall'art. 35 dello Statuto Federale. Il Consiglio Federale è un organo con funzionamento collegiale, salvo deleghe che conferiscano specifici poteri ai singoli componenti. Nel Consiglio non è ammesso il voto per delega.
3. I Consiglieri Federali devono astenersi dal partecipare a discussioni e votazioni sui temi che toccano interessi personali o comunque a loro ricollegabili. E' vietato a ciascun consigliere trarre vantaggio, direttamente o tramite terzi, da notizie apprese nell'esercizio delle sue funzioni consiliari.
4. I lavori del Consiglio Federale sono riservati e ciascun membro è tenuto alla riservatezza sull'evolversi della discussione.
5. Il Consiglio Federale deve essere convocato, secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto Federale, tramite comunicazione inviata per e-mail, fax o mezzi equipollenti deliberati dal Consiglio Federale stesso. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data della seduta. Nei casi d'urgenza tale intervallo può essere ridotto sino a 3 giorni precedenti la data della seduta.
6. Nel caso la convocazione del Consiglio Federale sia richiesta da 6 Consiglieri, il Presidente deve a convocare il Consiglio Federale entro 15 gg. da quando è pervenuta alla Segreteria Federale la sesta richiesta e deve porre all'o.d.g. tutti gli argomenti richiesti.
7. Alle sedute del Consiglio Federale funge da segretario il Segretario Generale della Federazione che deve redigere il verbale della riunione e sottoscriverlo unitamente al Presidente o al Consigliere che ha presieduto la seduta. In caso di impedimento del Segretario Generale, egli deve designare un impiegato della Segreteria Federale a suo sostituto.
8. Il verbale deve essere conservato agli atti della Segreteria Generale, inserito nell'apposito libro dei Verbali che deve essere conforme alle vigenti disposizioni.
9. La Segreteria Federale deve pubblicare sul sito federale l'elenco e il contenuto delle delibere assunte dal Consiglio Federale.
10. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno 4 volte nell'arco dell'anno solare. Le sedute che andassero deserte per mancanza del numero legale non possono essere conteggiate e dovranno essere riconvocate.

Art. 51 - Integrazione del Consiglio Federale

1. L'integrazione del Consiglio Federale avviene secondo quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto Federale.
2. Nel caso di più integrazioni differite nel tempo, ai fini del raggiungimento del 50% delle preferenze da parte dei Consiglieri subentranti, il riferimento rimane il numero di preferenze conseguito dall'ultimo consigliere eletto in sede di Assemblea Nazionale Elettiva. In caso di parità di voti fra due o più subentranti, la nomina è conferita al più anziano di età.
3. Decorso 7 giorni dalla notifica del provvedimento di integrazione, se l'interessato non ha trasmesso alla Segreteria Federale la comunicazione di formale accettazione, il provvedimento di integrazione decade e si procede alla nomina del successivo in graduatoria. Quest'ultimo, comunque, deve aver conseguito almeno il 50% delle preferenze ottenute dall'ultimo consigliere eletto in sede di Assemblea.

Sezione IV - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 52 - Compiti e funzionamento

1. La costituzione, i compiti, il funzionamento e le eventuali sostituzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono disciplinati dagli artt. 38, 39 e 40 dello Statuto Federale, nonché dal codice civile.
2. I Revisori dei Conti, presenti alle sedute del Consiglio Federale, se riscontrassero vizi di legittimità negli atti in delibera, devono immediatamente indicarlo e, nel caso di mancato recepimento del rilievo, chiedere al Segretario di mettere a verbale tali rilievi.
3. Per la validità delle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza del Presidente e di almeno altri due membri tra effettivi e supplenti. Per coadiuvare i lavori, il Presidente del Collegio può chiedere la presenza del Segretario Generale della Federazione o di un altro funzionario della Segreteria Federale da esso delegato.
4. Di ciascuna seduta del Collegio deve essere redatto un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Collegio presenti.
5. I membri Supplenti del Collegio possono intervenire alle sedute del Consiglio Federale solo nel caso di assenza di un membro effettivo, il quale deve segnalare alla Segreteria Federale la propria indisponibilità in tempo utile per consentire la sua sostituzione.
6. Le dimissioni del Presidente o di uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono immediate e irrevocabili. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i componenti del Consiglio Federale.

TITOLO IV – ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

Sezione I - Assemblea Regionale

Art. 53 - Norma generale

Per quanto non espressamente previsto nei successivi articoli, in relazione agli Organi Territoriali si applicano per analogia le norme previste dal presente regolamento per gli Organi Centrali e le Assemblee Nazionali.

Art. 54 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale

1. Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Regionale, nonché la rappresentanza e il diritto di voto sono regolati dalle norme dello Statuto Federale.
2. L'Assemblea Regionale Ordinaria non Elettiva si riunisce con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'art. 42 dello Statuto Federale, ovvero entro il 28 febbraio del terzo anno del quadriennio olimpico, con delibera d'indizione approvata dal Consiglio Regionale.
3. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva si riunisce con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'art. 42 dello Statuto Federale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, possibilmente dopo lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva, con delibera d'indizione del Consiglio Regionale.
4. Gli atti formali di indizione e di convocazione competono al Presidente del Comitato Regionale o, nei casi statutariamente previsti, a chi ne fa le veci. Egli deve provvedere anche tramite il Segretario o un suo sostituto, a darne comunicazione agli Affiliati con diritto di voto. La comunicazione deve essere inviata con posta elettronica certificata, lettera raccomandata o mezzi equipollenti legalmente riconosciuti e nei termini indicati dall'art. 42 dello Statuto Federale.
5. Qualora il Consiglio Regionale non indicasse l'Assemblea Regionale o il Presidente dello stesso Comitato non procedesse alla sua convocazione nei termini indicati dall'art. 42 dello Statuto Federale e previsti nei precedenti comma 2. e 3., è il Presidente Federale che deve provvedere all'indizione e alla convocazione dell'Assemblea stessa.
6. Le Assemblee Regionali Straordinarie trovano applicazione per analogia negli artt. 20 e 23 dello Statuto Federale, nonché nelle disposizioni nell'art. 39 del presente Regolamento.

Art. 55 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali

1. Il Consiglio Federale delibera l'istituzione di un nuovo Comitato Regionale e, nella medesima delibera, il Presidente Federale stabilisce la data di svolgimento della prima Assemblea che elegga gli Organi del Comitato.
2. All'espletamento delle procedure di indizione e convocazione provvede il Consiglio Federale, secondo le modalità indicate dall'art. 54 del presente regolamento.
3. Indipendentemente dalla data di costituzione del nuovo Comitato, il mandato termina comunque con il quadriennio olimpico.

Art. 56 - Notifica della indizione e convocazione dell'Assemblea Regionale

1. Per analogia si applicano le disposizioni indicate dall'art. 39 del presente Regolamento.
2. Copia dell'indizione e della convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno devono essere tempestivamente inviate alla Segreteria Federale.
3. Qualora un affiliato, non ricompreso nell'elenco degli aventi diritto a voto, presuma, ciò nonostante, di averne diritto, deve seguire le stesse procedure indicate dall'art. 39 comma 13 del presente Regolamento e inviare una copia del ricorso anche al Comitato Regionale o al Delegato Regionale di competenza.

Art. 57 - Commissione Verifica Poteri

1. Il Consiglio del Comitato Regionale, ovvero nei casi statutariamente previsti chi ne fa le veci, contestualmente all'indizione dell'Assemblea Regionale nomina la Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri si deve insediare almeno 1 ora prima dell'orario di prima convocazione dell'Assemblea.
3. La composizione e i compiti della Commissione sono indicate dall'art. 43 del presente Regolamento.

Art. 58 - Apertura dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. Per analogia, successivamente si applicano le disposizioni indicate dall'art. 44 del presente regolamento.
3. L'Assemblea, una volta che si è validamente costituita, è competente per deliberare, con l'astensione degli interessati, anche sulle eventuali controversie insorte in sede di verifica poteri.
4. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comitato Regionale o o da altro tesserato designato dall'Assemblea stessa.

Art. 59 - Votazioni, validità delle decisioni e rappresentanza in Assemblea

1. Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive, devono tenersi secondo le indicazioni dell'art. 42 dello Statuto Federale.
2. In tema di rappresentanza, di validità delle decisioni e di suffragio, si osservano per analogia le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento.
3. Nelle Assemblee Regionali le deleghe tra gli Affiliati sono consentite nei limiti previsti dall'art. 26 dello Statuto Federale.
4. Il Presidente del Comitato Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e i candidati alle cariche regionali non possono rappresentare alcun Affiliato con diritto di voto né direttamente né per delega.
5. Per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale il diritto al voto è esercitato, in analogia a quanto avviene per il Presidente Federale, secondo quanto previsto all'art. 47 del presente regolamento, escluso quanto previsto dall'art. 32 comma 3) dello Statuto Federale.
6. Per l'elezione dei 6 Consiglieri Regionali, sia per quelli espressione degli Affiliati (in numero di 4), che per quelli dei Rappresentanti degli Atleti (in numero di 1) e dei Tecnici (in numero di 1) il diritto al voto è esercitato in analogia con quanto avviene per l'elezione dei Consiglieri Federali, secondo quanto indicato dall'art. 47 comma 4 del presente Regolamento. Per l'elezione del rappresentante degli atleti si può votare per uno solo dei candidati, indipendentemente dal sesso.
7. Qualora due o più candidati conseguano lo stesso numero di preferenze si applica quanto indicato dall'art. 47 commi 14. e 15. del presente Regolamento.

Art. 60 - Costituzione e Compiti dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale è costituito, in analogia, secondo le procedure indicate dall'art. 45 del presente Regolamento ed ha gli stessi compiti indicati dal successivo articolo.
2. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale, di sottoscriverlo con il Presidente dell'Assemblea e di depositarlo unitamente a tutti gli altri atti assembleari, entro 10 giorni dal termine della stessa, presso la sede del Comitato Regionale dove resta a disposizione dei tesserati che possono prenderne visione su motivata richiesta.
3. Una copia del verbale deve essere trasmessa, nel termine di cui al precedente comma, anche alla Segreteria Federale.

Sezione II - Il Presidente del Comitato Regionale

Art. 61 – Ruolo e compiti

1. Al Presidente del Comitato Regionale competono il ruolo e i compiti stabiliti dall'art. 44 dello Statuto Federale e, analogamente, le stesse attribuzioni del Presidente Federale, eccetto quelle che la legge o lo Statuto Federale indicano come prerogative esclusive di quest'ultimo.
2. Il Presidente del Comitato Regionale, con il resto del Consiglio, è responsabile nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale dell'andamento dell'attività del Comitato Regionale.
3. In caso di estrema urgenza il Presidente del Comitato Regionale può assumere deliberazioni presidenziali, con l'obbligo di sottoporle a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Regionale.
4. Il Presidente del Comitato Regionale che intende dimettersi, deve farlo in forma scritta inviando la comunicazione al Presidente Federale e al Consiglio Regionale. Le dimissioni sono irrevocabili.
5. Il Vice Presidente che in caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Regionale assume la reggenza temporanea del Comitato, è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente Federale la data di quando ha assunto la reggenza, data dalla quale decorrono i termini previsti dallo Statuto Federale per provvedere all'indizione dell'Assemblea Elettiva Straordinaria. È compito del Presidente del Comitato Regionale ricevere le eventuali dimissioni dei singoli Consiglieri Regionali e procedere al loro reintegro, per analogia, secondo le disposizioni indicate dall'art. 37 dello Statuto Federale e dall'art. 51 del presente Regolamento, disposizioni applicabili per analogia.

Sezione III - Il Consiglio Regionale

Art. 62 - Composizione, compiti e funzionamento

1. La composizione del Consiglio Regionale è indicata dagli artt. 41 e 43 dello Statuto Federale.
2. L'elezione dei Consiglieri Regionali avviene con procedure analoghe a quelle indicate per l'elezione dei Consiglieri Federale, con la sola eccezione del Rappresentante degli Atleti, che vede eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze, senza tener conto del sesso.
3. Il Consiglio Regionale nella prima seduta, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente e il Segretario del Comitato Regionale. Il Vicepresidente, per analogia, deve attenersi alle disposizioni indicate dall'art. 49 del presente Regolamento.
4. Il Presidente deve convocare il Consiglio Regionale almeno 4 volte in un anno. Le sedute che andassero deserte per mancanza del numero legale non possono essere conteggiate e dovranno essere riconvocate.
5. Il Presidente deve convocare il Consiglio anche quando né facciano richiesta almeno 4 Consiglieri.
6. Il Consiglio è validamente costituito se alla seduta sono presenti almeno 4 componenti compreso il Presidente.
7. I compiti del Consiglio Regionale sono indicati dall'art. 45 dello Statuto Federale.
8. Il Consiglio propone al Consiglio Federale la nomina o la revoca dei Delegati Provinciali.

Sezione IV – Organi di Controllo Territoriali

Art. 63 – Ruolo e compiti del Revisore Regionale

1. Il ruolo e i compiti del Revisore Regionale sono indicati dall'art. 46 dello Statuto Federale.
2. Il Revisore Regionale è nominato solo in caso di riconosciuta autonomia contabile del Comitato Regionale.
3. Nel caso di mancata autonomia, il controllo è affidato alla Segreteria Federale e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione V - Delegati Regionali e Provinciali

Art. 64 – Ruoli e compiti del Delegato Regionale

1. Le modalità di nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono indicate dall'art. 47 dello Statuto Federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:
 - a) nell'ambito della Regione di competenza adoperarsi per realizzare le finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto Federale. In particolare operare per creare le condizioni affinché si affilino nuovi soggetti al fine di costituire un Comitato Regionale;
 - b) informare tempestivamente il Consiglio Federale su ogni iniziativa sportiva inerente allo sport della Canoa realizzata o realizzabile nella Regione;
 - c) intervenire nell'interesse della Federazione e degli affiliati presso gli organismi sportivi e le amministrazioni locali;
 - d) applicare e far osservare le norme federali. Attuare per quanto di competenza i provvedimenti del Presidente Federale, nonché le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;

- e) al termine di ogni anno redigere e inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'attività svolta.
3. Il Consiglio Federale, con provvedimento motivato, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento può revocare, prima della scadenza, il mandato conferito al Delegato Regionale.
4. Il Delegato Regionale alla scadenza del mandato, deve effettuare, con la redazione di un verbale, le consegne al soggetto che lo sostituisce o ad altra persona all'uopo incaricata dal Presidente Federale.

Art. 65 - Ruolo e compiti del Delegato Provinciale

1. Le modalità di nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Provinciale sono indicate dall'art. 48 dello Statuto Federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:
 - a) nell'ambito della Provincia di competenza adoperarsi per realizzare le finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto Federale. In particolar modo egli deve operare per assistere gli Affiliati e per creare le condizioni affinché si affilino nuovi soggetti, non da ultimo collaborando con il Comitato Regionale per espletare al meglio tutte le procedure indicate dall'art. 45 dello Statuto Federale.
 - b) informare tempestivamente il Comitato Regionale su ogni iniziativa sportiva inerente lo sport della Canoa realizzata o realizzabile nella Provincia;
 - c) intervenire nell'interesse della Federazione e degli affiliati presso gli organismi sportivi e le amministrazioni locali;
 - d) collaborare con il Comitato Regionale per realizzare al meglio le iniziative programmate a livello locale;
 - e) applicare e far osservare le norme federali. Attuare per quanto di competenza i provvedimenti e le deliberazioni di tutti gli organi federali.
3. Annualmente il Delegato Provinciale deve inviare al Consiglio Federale, tramite il Comitato o il Delegato Regionale competente, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Il Comitato o il Delegato Regionale deve inoltrare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento, tale relazione, anche eventualmente integrandola con proprie osservazioni.
4. Nell'espletamento delle sue funzioni il Delegato Provinciale, in accordo con il Presidente del Comitato Regionale, può avvalersi delle strutture dello stesso Comitato.
5. Il Consiglio Federale, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale di competenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento può revocare prima della scadenza il mandato conferito al Delegato Provinciale.
6. Il Delegato Provinciale alla scadenza del mandato, deve effettuare, con la redazione di un verbale, le consegne al soggetto lo sostituisce, o ad altra persona all'uopo incaricata dal Presidente del Comitato Regionale.

TITOLO V – ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 66 – Principi e Vincoli di Giustizia Sportiva

1. Gli Affiliati e i Tesserati devono riconoscere e accettare i vincoli di Giustizia Sportiva, sanciti dagli artt. 49 e 54 comma 1 dello Statuto Federale.
2. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federali hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito sportivo nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.
3. Gli Affiliati e i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo federale e del CONI. Solo in casi di rilevanza penale, possono adire la Magistratura Ordinaria.
4. L'inosservanza della disposizione, riportata nel comma precedente, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari che possono arrivare fino alla radiazione.

Art. 67 - L'Ufficio del Procuratore Federale

1. Le funzioni inquirenti di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi Collegiali di Giustizia Sportiva competono al Procuratore Federale, che può avvalersi della collaborazione del Sostituto.
2. Il Procuratore Federale e il suo Sostituto sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale. Essi rivestono la funzione per l'intero quadriennio olimpico e possono essere riconfermati. I requisiti per la nomina sono indicati dall'art. 63 dello Statuto Federale.
3. L'Ufficio del Procuratore Federale ha la composizione e le funzioni indicate dall'art. 50 dello Statuto Federale. L'Ufficio si avvale della collaborazione di un funzionario della Segreteria Federale direttamente incaricato dal Segretario Generale.

Art. 68 - Ufficio del Giudice Unico Sportivo

1. L'Ufficio del Giudice Unico Sportivo (G.U.S.) è formato da un Giudice Effettivo e da uno o più Supplenti.
2. Il Giudice Effettivo e i Supplenti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Essi rivestono la funzione per l'intero quadriennio olimpico e possono essere riconfermati. I requisiti per la nomina sono indicati dall'art. 63 dello Statuto Federale.
3. Il G.U.S., quale organo disciplinare monocratico di prima istanza, è competente a decidere sulle materie secondo le indicazioni dell'art. 51 dello Statuto Federale e le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.

4. Il G.U.S. decide sulla base dei rapporti arbitrali e dei verbali di gara, redatti dagli Ufficiali e dal Direttore di Gara e/o sulle segnalazioni di altri soggetti interessati. Tali documenti sono raccolti e trasmessi al G.U.S. dalla Segreteria Federale.
5. Il G.U.S. sentenza anche in merito ai ricorsi presentati a norma dell'art. 64 comma 3) dello Statuto Federale

Art. 69 - La Commissione di Giustizia e Disciplina

1. La composizione della Commissione di Giustizia e Disciplina è indicata dall'art. 52 dello Statuto Federale. I requisiti per la candidatura a componenti della Commissione di Giustizia e Disciplina sono indicati dall'art. 63 dello Statuto Federale. L'elezione deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 47 del presente Regolamento.
2. I primi 5 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze sono eletti membri della Commissione. Il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze assume la carica di Presidente della Commissione, il secondo e il terzo quella di membro effettivo, il quarto e il quinto quella di membro supplente.
3. Dei 2 membri effettivi quello che ha conseguito il maggior numero di preferenze assume la carica di Vicepresidente Vicario.
4. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente o di un membro effettivo, subentra nel ruolo di effettivo il primo supplente che ha conseguito il maggior numero di preferenze. In analogia il posto vacante di supplente viene integrato dal primo dei non eletti. In assenza di non eletti, si deve procedere con una nuova elezione per coprire i posti vacanti. Per questo il Consiglio Federale deve indire un'Assemblea Straordinaria in occasione della prima Assemblea Nazionale programmata.
5. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni indicate nel precedente punto, se viene a mancare la metà più uno dei componenti e la funzionalità della Commissione è compromessa, il Consiglio Federale deve indire al più presto un'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione per la ricostituzione dell'intero Organo.
6. Il Segretario Generale della Federazione designa fra i dipendenti della Federazione un Segretario della Commissione, il quale collabora nella predisposizione degli atti e nella redazione dei verbali delle sedute.
7. Le competenze della Commissione e le norme procedurali da osservare sono indicate dall'art. 52 dello Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 70 - La Commissione di Appello

1. La Commissione di Appello ha la composizione indicata dall'art. 53 dello Statuto Federale. I requisiti per la candidatura a componenti della Commissione di Giustizia e Disciplina sono indicati dall'art. 63 dello Statuto Federale. L'elezione avviene secondo quanto previsto dall'art. 47 del presente Regolamento.
2. I primi 5 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze sono eletti membri della Commissione. Il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze assume la carica di Presidente della Commissione, il secondo e il terzo quella di Membro Effettivo, il quarto e il quinto quella di Membro Supplente.
3. Dei 2 Membri Effettivi quello che ha conseguito il maggior numero di preferenze assume la carica di Vicepresidente Vicario.
4. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente gli subentra il Membro Effettivo che ha conseguito il maggior numero di preferenze, in caso di dimissioni o impedimento definitivo di un Membro Effettivo gli subentra il Membro Supplente che ha conseguito il maggior numero di preferenze. In analogia il posto vacante di Membro Supplente viene integrato con il primo candidato non eletto. In assenza di non eletti, si deve procedere con una nuova elezione per coprire i posti vacanti. Per questo il Consiglio Federale deve indire un'Assemblea Straordinaria in occasione della prima Assemblea Nazionale programmata.
5. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni indicate nel precedente articolo, se viene a mancare la metà più uno dei componenti e la funzionalità della Commissione è compromessa, il Consiglio Federale deve indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria per la ricostituzione dell'intero Organo.
6. Il Segretario Generale della Federazione designa fra i dipendenti federali il Segretario della Commissione, il quale collabora nella predisposizione degli atti e nella redazione dei verbali delle sedute.
7. Le competenze della Commissione e le norme procedurali da osservare sono indicate dall'art. 53 dello Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 71 - L'Arbitrato

In caso di controversie tra Affiliati, tra un Affiliato e un Tesserato, o tra Tesserati, riguardanti dispute esclusivamente sportive, i soggetti coinvolti possono adire presso il CONI l'arbitrato per lo sport, e quello federale secondo le norme riportate rispettivamente dagli artt. 54 e 55 dello Statuto Federale

Art. 72 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

1. L'art. 54 dello Statuto Federale indica che le controversie che contrappongono la Federazione a affiliati o a tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il

CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi presso gli organi di giustizia della Federazione o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni a 10.000,00 euro di ammenda e delle controversie in materia di doping.

2. Le procedure del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sono disciplinate dal Codice del per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI.
3. Per le controversie relative al precedente comma 1 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

Art. 73 – Arbitrato Federale

1. Gli Affiliati e i Tesserati della Federazione, per quanto non contemplato al precedente art. 72 possono rimettere ad un Giudizio Arbitrale definitivo la risoluzione di controversie tra loro ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Federale e secondo le procedure dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati ognuno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione d'Appello della Federazione.

TITOLO VI - GLI ORGANISMI FEDERALI

Sezione I - Il Collegio degli Ufficiali di Gara

Art. 74 – Ruoli e compiti del Collegio

1. Il Collegio degli Ufficiali di gara è un Organismo Federale disciplinato dall'art. 56 dello Statuto Federale.
2. Il Collegio inquadra, organizza e disciplina le attività dei Giudici Arbitri, degli Arbitri e degli Aspiranti Arbitri, in conformità con le modalità e le prescrizioni indicate dallo specifico Regolamento, regolamento riconosciuto dallo Statuto Federale, votato dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara, deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI.
3. L'Assemblea degli Ufficiali di Gara, con le procedure indicate dal suddetto Regolamento, elegge il proprio organo direttivo, denominato Direzione Arbitrale Canoa, che deve essere composto da un Presidente e da tre Consiglieri uno dei quali con funzioni di Segretario. Essi per tutta la durata del mandato quadriennale, sono esonerati dall'attività arbitrale nazionale, salvo che la DAC autorizzi diversamente nei casi di effettiva necessità dovuti a improvvisa e/o carenza di organico nelle giurie designate. Essi possono svolgere l'attività internazionale se in possesso del riconoscimento rilasciato dall'ICF.

Art. 75 – La Direzione Arbitrale Canoa

1. Alla Direzione Arbitrale Canoa compete, oltre le incombenze indicate dallo specifico regolamento, la preparazione e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara, la designazione dei Giudici Arbitri per le gare da disputarsi in Italia, nonché proporre al Consiglio Federale i nominativi dei Giudici Arbitri da designare in occasione di gare internazionali.
2. La Direzione Arbitrale Canoa, ferma restando la competenza degli Organi di Giustizia per tutte le controversie e i comportamenti rientranti nelle loro specifiche competenze, funge da organismo tecnico-disciplinare per fatti esclusivamente legati al comportamento tecnico dei Giudici Arbitri, degli Arbitri e degli Aspiranti Arbitri.
3. Il Consiglio Federale ha potere di vigilanza su tale organo.

Sezione II - Il Comitato Sport per Tutti

Art. 76 – Ruoli e compiti del Comitato Sport per Tutti

1. Il Comitato Sport per Tutti (C.S.p.T.) persegue le finalità previste dagli artt. 2 e 57 dello Statuto Federale. Il mandato del Comitato termina con il quadriennio olimpico o decade, in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il C.S.p.T. è composto da un Presidente e da un Segretario nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, nonché dai Rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività canoistica amatoriale e che hanno aderito al C.S.p.T. tramite apposite convenzioni. Tali rappresentanti sono designati dagli stessi Enti che hanno la facoltà di sostituirli anche durante il quadriennio.
3. Le modalità di funzionamento del C.S.p.T. sono disciplinate da un apposita regolamentazione che, in qualità di Allegato A) al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante.

Sezione III – La Consulta Nazionale

Art. 77 – Ruoli e compiti della Consulta Nazionale

1. La Consulta Nazionale è prevista dall'art. 58 dello Statuto Federale. Essa ha la durata di un quadriennio olimpico e decade unitamente del Consiglio Federale.
2. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Federale dai Presidenti Regionali, dai Delegati Regionali, dal Delegato della Valle d'Aosta e dai Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano. Partecipano ai lavori i Consiglieri Federali, il Presidente del C.S.p.T. e altri soggetti che il Presidente Federale ritenga abbiano competenze utili allo svolgimento dei lavori.
3. In caso di un loro impedimento, i Presidenti Regionali possono delegare a partecipare ai lavori della Consulta il Vicepresidente o in caso di impedimento di quest'ultimo un altro Consigliere del Comitato Regionale.
4. La Consulta Nazionale è convocata almeno 1 volta all'anno dal Presidente Federale che la presiede.
5. La Consulta Nazionale ha funzioni consultive non vincolanti ed esprime pareri sugli argomenti inerenti l'attività federale posti all'ordine del giorno della seduta.
6. Non è richiesta la presenza del numero legale per validare le sedute. Funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale della Federazione o un dipendente della federazione da lui incaricato.

Sezione IV - La Commissione Federale Atleti

Art. 78 – Istituzione e Composizione della Commissione Atleti

1. La Commissione Federale Atleti è istituita dall'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI e dall'art. 59 dello Statuto Federale. Il mandato del Commissione termina con il quadriennio olimpico o decade se per qualsiasi motivo viene meno il Consiglio Federale.
2. La Commissione Federale Atleti è composta da:
 - a) i 2 Rappresentanti degli Atleti eletti nel Consiglio Federale;
 - b) i Rappresentanti degli Atleti eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale o nella Giunta Nazionale del CONI tesserati con la Federazione;
 - c) i Rappresentanti degli Atleti eletti nei Comitati Regionali.
3. I componenti della Commissione Nazionale Atleti devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dell'art.63 dello Statuto Federale e, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 comma 4 del d.lgs. 23/7/99 n. 242, sono designabili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli 8 anni precedenti la data delle elezioni, ai Giochi Olimpici ovvero ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero ai massimi livelli di competizioni internazionali e nazionali, individuati dal CONI come previsto dall'art.34 comma 2 dello Statuto CONI, sulla base delle indicazioni fornite dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
4. Possono partecipare ai lavori gli altri soggetti che il Presidente della Commissione ritenesse in possesso di competenze utili allo svolgimento dei lavori.
5. La Commissione Federale Atleti è presieduta dal Consigliere Federale, eletto con un maggior numero di preferenze. In caso di parità dal più anziano in età.
6. L'altro Consigliere Federale funge da Vicepresidente vicario. Tra gli altri componenti della Commissione viene di volta in volta nominato un Segretario, che deve redigere il verbale della seduta.

Art. 79 – Ruoli e compiti della Commissione Atleti

1. La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'ideale olimpico e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale, al fine di adottare strategie e programmi, anche in attuazione delle direttive del CIO riferite agli atleti.
2. La Commissione Atleti deve essere convocata dal Presidente Federale almeno 1 volta nell'anno, al termine della stagione agonistica e prima della stesura del programma di attività. Con le proprie osservazioni e proposte, da inoltrare al Consiglio Federale, la Commissione deve contribuire a migliorare l'attività canoistica, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - a) applicazione del Codice etico sportivo e impegno per la lotta al doping;
 - b) collaborazione nella stesura del regolamento delle squadre nazionali, ivi compreso il parere sui criteri selettivi e premi medaglia;
 - c) indicazioni per il calendario agonistico e giudizi sui campi di gara.

Sezione V - La Consulta Tecnica

Art. 80 – Istituzione e composizione della Consulta Tecnica

1. La Consulta Tecnica è un organismo nazionale consultivo ed è istituita dall'art. 60 dello Statuto Federale. Il mandato della Consulta termina con il quadriennio olimpico o decade se per qualsiasi motivo viene meno il Consiglio Federale.
2. La Consulta Tecnica è composta da:
 - a) il Rappresentante dei Tecnici, eletto nel Consiglio Federale;
 - b) i Rappresentanti dei Tecnici, eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale o nella Giunta Nazionale del CONI tesserati con la Federazione;
 - c) i Responsabili Tecnici Federali di ogni specialità e settore, contemplati all'art. 2 comma 1 lett. c) dello Statuto federale;
 - d) i Rappresentanti dei Tecnici eletti nei Comitati Regionali. In caso di loro impedimento o assenza del ruolo, la rappresentanza è ricoperta da un altro tecnico della regione, nominato rispettivamente dal Consiglio Regionale o dal Delegato Regionale.
3. Possono partecipare ai lavori gli altri soggetti che il Presidente della Commissione ritenesse in possesso di competenze utili allo svolgimento dei lavori.
4. La Consulta Tecnica è presieduta dal Consigliere Federale eletto. Il Vicepresidente vicario è eletto alla prima seduta. Tra gli altri componenti della Consulta viene di volta in volta nominato un Segretario, che deve redigere il verbale della seduta.

Art. 81 – Ruoli e compiti della Consulta Tecnica

1. La Consulta Tecnica deve essere convocata dal Presidente Federale almeno una volta l'anno, al termine della stagione agonistica e prima della stesura del programma di attività.
2. Essa deve contribuire alle finalità, indicate dall'art. 2 dello Statuto Federale, formulando proposte, suggerimenti e pareri non vincolanti, al Consiglio Federale, in particolare in tema di:
 - a) applicazione del codice etico sportivo e di impegno per la lotta al doping;
 - b) analisi e valutazione della stagione agonistica;
 - c) indicazioni per l'attuazione dei programmi di attività e programmazione delle gare, ivi compreso il parere sui criteri selettivi e i compensi per le prestazioni tecnico-sportive per le collaborazioni con la Federazione;
 - d) suggerimenti per lo sviluppo dell'attività giovanile.

Sezione VI - La Segreteria Federale

Art. 82 – Il Segretario Generale

1. L'incarico del Segretario Generale è indicato dall'art. 62 dello Statuto Federale.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Segretario Generale non può essere membro dell'Organo Direttivo di un Affiliato e non può ricoprire alcun'altra carica federale.
3. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione; ha il compito di dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Federale e coordina il lavoro dei dipendenti. Di intesa con il Presidente Federale, egli predispone la pianta organica degli uffici, è responsabile della gestione del personale e delle risorse economiche a loro assegnate, nonché della garanzia dei diritti e del controllo dei doveri dei lavoratori.
4. Il Segretario Generale assiste, nella qualifica di Segretario, alle Assemblee Nazionali, alle sedute del Consiglio Federale e della Consulta Nazionale e ne redige i verbali. In caso di suo impedimento, il Segretario Generale può designare in questa funzione un altro componente della Segreteria Federale.
5. Il Segretario Generale può assistere a tutte le riunioni degli Organi Territoriali, delle Commissioni e dei Comitati Regionali, previste nel presente regolamento, o delegare ad assistervi un altro componente della Segreteria Federale.
6. Il Segretario Generale deve dare attuazione alle deliberazioni degli organi e organismi centrali della Federazione. Egli è responsabile dell'amministrazione, della tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni della Federazione.

Art. 83 – La Segreteria Federale

1. L'organigramma della Segreteria Federale, organizzato in settori ed uffici, è predisposto dal Segretario Generale ed è approvato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. L'organigramma deve essere improntato alla massima valorizzazione delle risorse umane ed al migliore utilizzo di quelle finanziarie.
2. Eventuali variazioni dell'organigramma che comportano l'impegno di ulteriori risorse finanziarie dal bilancio federale devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Federale.

3. Il personale della Segreteria Federale, per quanto di propria competenza, deve supportare i dirigenti federali nello svolgimento dei rispettivi incarichi. Tale personale gerarchicamente dipende dal Segretario Generale che solo ne dispone l'impiego.

TITOLO VII - LE CARICHE FEDERALI

Art. 84 - Requisiti per rivestire le cariche federali

1. I candidati a ricoprire cariche federali elettive devono possedere i requisiti stabiliti nell'art. 63 commi 1 e 2 dello Statuto Federale. Gli stessi requisiti devono essere posseduti anche:
 - a) dai Delegati Regionali;
 - b) dai Delegati Provinciali;
 - c) dai Commissari straordinari nominati dal Consiglio Federale in caso di scioglimento di un organo territoriale;
 - d) da tutti i soggetti nominati a rivestire un incarico federale.
2. Tali requisiti devono essere posseduti al momento dell'elezione o della nomina e devono permanere per tutta la durata del mandato. La perdita anche di uno solo dei requisiti comporta la decadenza dall'incarico o dalla carica.
3. Prima delle elezioni i candidati devono rilasciare alla Segreteria Federale una dichiarazione scritta a conferma del possesso di tutti i requisiti prescritti e di non essere nelle condizioni di ineleggibilità, previsti dall'art. 63 comma 3 dello Statuto Federale. Analogamente, prima di una nomina, l'organo nominante deve accertarsi che il nominando sia in possesso dei requisiti stessi.

Art. 85 - Procedure per la presentazione delle candidature

1. Chi intende candidarsi a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura - indicando la carica per la quale intende candidarsi - nei termini e secondo le procedure indicate ai successivi punti.
2. Per la candidatura a componente del Consiglio Federale e del Consiglio Regionale il candidato deve, pena l'esclusione dalla lista, indicare se la candidatura è posta come Rappresentante degli Affiliati, Rappresentante degli Atleti o Rappresentante dei Tecnici.
3. Come indicato dall'art. 64 comma 2) dello Statuto Federale, in nessun caso una stessa persona può candidarsi contemporaneamente a Rappresentante di due o più categorie. Candidature di questi tipo comportano l'immediata e automatica esclusione del presentante, il quale, se ancora aperti termini di presentazione, può rinnovare la candidatura optando per una sola categoria.
4. Le candidature alle cariche elettive degli Organi Centrali devono essere presentate dopo l'indizione dell'Assemblea Elettiva e almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione della stessa. In caso tale data cada in una giornata festiva, la scadenza è anticipata al primo giorno feriale.
5. Le candidature alle cariche degli Organi Territoriali devono essere presentate dopo l'indizione dell'Assemblea Elettiva e almeno 20 giorni prima della data di prima convocazione della stessa. In caso tale data cada in una giornata festiva, la scadenza è anticipata al primo giorno feriale.
6. Le candidature devono pervenire, alla Segreteria Federale, se trattasi di carica per Organi Centrali, o alla Segreteria dei Comitati Regionali se trattasi di carica territoriale, per posta elettronica certificata, per raccomandata a mano o per raccomandata A.R. Ai fini della scadenza del termine di presentazione fa fede la data di ricezione.
7. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 63 dello Statuto Federale, unitamente all'assunzione dell'impegno, nei casi espressamente previsti dall'art. 65 dello Statuto Federale, a rassegnare - se eletto - le proprie dimissioni da qualsiasi altra carica sociale o meno, indicata dal medesimo articolo come incompatibile. I candidati che non si trovassero, in quel momento, a ricoprire alcuna carica incompatibile, devono comunque allegare una dichiarazione di conferma in tal senso.
8. Le candidature incomplete non sono valide e comportano l'esclusione del candidato. Entro i termini indicati nei precedenti punti 4 e 5 quest'ultimo può integrare la richiesta con la documentazione mancante.
9. Il candidato che, dopo avere comunicato la propria candidatura per una determinata carica o per una determinata categoria, intende concorrere per un'altra carica o un'altra categoria, deve inviare alla competente Segreteria la nuova indicazione, sempre che tale indicazione avvenga nei termini indicati nei precedenti punti 4 e 5.
10. Scaduto il termine di presentazione, il candidato può soltanto ritirare la candidatura. Tale rinuncia può essere esercitata anche in assemblea, purché non siano ancora iniziate le operazioni di voto. In questo caso la comunicazione va data, anche verbalmente, al Presidente dell'Assemblea che ne deve dare immediata comunicazione ai votanti.

Art. 86 - Incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 65 dello Statuto Federale. Nel momento in cui si presenta un caso di incompatibilità, il soggetto interessato ha 15 giorni di tempo per optare per una delle cariche. Egli non può insediarsi nella nuova carica sino a quando non abbia rinunciato a quella incompatibile che già ricopre.

2. La scelta deve avvenire ed essere comunicata per iscritto alla Segreteria Federale non oltre il termine indicato dal precedente punto.
3. In caso di mancata presentazione della comunicazione, scaduto il termine il soggetto decade automaticamente dalla nuova carica. Limitatamente ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti si applica quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 87 - Compilazione delle liste

1. Per le Assemblee Nazionali, scaduti i termini di presentazione delle candidature, la Segreteria Federale provvede alla compilazione delle liste dei candidati. Esse devono essere differenziate secondo le cariche degli organi centrali. Le liste, in ordine alfabetico, per l'elezione del Consiglio Federale devono essere altresì distinte anche per categoria:
 - a) Rappresentante dei Affiliati,
 - b) Rappresentanti degli Atleti (suddivise tra uomini e donne)
 - c) Rappresentanti dei Tecnici.
2. La Segreteria Federale deve rendere pubblici tali liste sia con comunicati ufficiali, che con ogni altro mezzo ritenuto più idoneo. Eventuali rinunce comportano il tempestivo aggiornamento della lista.
3. Per le Assemblee Regionali scaduti i termini di presentazione delle candidature, il Segretario del Comitato provvede alla compilazione delle liste dei candidati. Esse devono essere compilate secondo i criteri enunciati al precedente punto. Il Segretario provvede quindi a inviarne una copia alla Segreteria Federale nonché a renderli pubblici sia con comunicati ufficiali e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, compreso il sito web federale.
4. Copie di tali elenchi devono essere anche affissi nel luogo dove si svolgono le operazioni di accredito e nella sala dove è riunita l'Assemblea.
5. Gli elenchi definitivi devono essere consegnati al Presidente dell'Assemblea affinché immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di voto ne dia lettura all'Assemblea stessa.
6. Prima dell'inizio dell'Assemblea, a seguito di controlli d'ufficio o su segnalazione scritta di un Affiliato o di un Tesserato, si venisse a conoscenza che uno o più candidati non fossero in possesso dei requisiti prescritti, esperita l'indagine dal Procuratore Federale, la Segreteria Federale deve comunicare, per posta elettronica certificata o per telegramma, a tali soggetti il provvedimento adottato nei loro confronti.
7. Avverso tali provvedimenti, i soggetti colpiti possono presentare ricorso al G.U.S. Il ricorso va preannunciato entro 24 ore dalla notifica del provvedimento, per posta elettronica certificata o per telegramma nel rispetto dei termini indicati all'art. 64 comma 3) dello Statuto Federale; al ricorso deve seguire istanza scritta, che deve pervenire alla Segreteria Federale entro 3 giorni dalla notifica stessa. Entro 1 giorno dal ricevimento dell'istanza il G.U.S. emette la sentenza che è definitiva ed inappellabile. La sentenza viene comunicata al ricorrente per posta elettronica certificata o per telegramma. In ogni caso tali fatti devono essere comunicati anche dal Presidente all'Assemblea subito dopo la lettura degli elenchi dei candidati.
8. Le segnalazioni che pervenissero direttamente in Assemblea, sono da riportare nel verbale assembleare affinché il Procuratore Federale compia i successivi e obbligatori accertamenti a cui seguiranno le possibilità di ricorso al G.U.S. indicate al punto precedente.
9. In caso di gravi e accertate violazioni, il Procuratore Federale può disporre il deferimento alla Commissione di Giustizia e Disciplina.

Art. 88 - Attribuzione delle preferenze

1. Gli elettori esprimono il proprio voto sulle rispettive schede elettorali predisposte dalla Segreteria Federale secondo le indicazioni dell'art. 47 del presente Regolamento. Essi devono sbarrare la casella posta a fianco del nominativo del candidato a quale intendono conferire la propria preferenza.
2. L'avente diritto a voto può esprimere un sola preferenza nell'ambito dei candidati a una determinata carica o a rappresentante di una certa categoria. L'apposizione di più preferenze, così come aggiunte, cancellazioni, parole o segni di qualsiasi tipo tracciati sulla scheda comportano la nullità del voto stesso. In caso di errore l'elettore può chiedere alla Ufficio di Presidenza dell'Assemblea la sostituzione della scheda.
3. All'avente diritto a voto è vietato fotografare con qualsiasi mezzo la scheda, sia essa contrassegnata o no con l'espressione di voto. L'elettore che non rispetta tale regola, oltre a subire l'annullamento del voto, è deferito agli Organi di Giustizia.

TITOLO VIII – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 89 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili come definito nell'art.67 dello Statuto Federale.

2. Tutti i beni mobili di proprietà della Federazione, compresi quelli assegnati agli Organi Territoriali o ai Settori Tecnici, devono essere elencati sul registro inventario che è compilato sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale della Federazione.
3. Almeno una volta all'anno il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare il registro inventario, provvedendo a:
 - a) verificare che il registro sia aggiornato in modo che vi sia piena corrispondenza fra i beni iscritti e l'incremento delle scritture contabili di acquisto;
 - b) ratificare le eventuali alienazioni dei beni, per vendita o distruzione;
 - c) verificare che gli ammortamenti siano eseguiti in modo corretto, affinché vi sia piena corrispondenza fra il valore patrimoniale dei beni e il loro valore di mercato.

Art. 90 – Esercizio finanziario

- 1) L'esercizio finanziario della Federazione ha durata annuale e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Nel rispetto degli artt. 68 e 69 dello Statuto Federale, la gestione finanziaria della Federazione compete al Presidente e al Consiglio Federale.
- 3) La gestione finanziaria è disciplinata dal Regolamento Federale di Amministrazione e Contabilità, regolamento approvato dal Consiglio Federale dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4) Al termine di ogni esercizio, la Segreteria Federale, ottenuta l'approvazione del CONI, deve pubblicare il conto consuntivo e le relative relazioni, anche tramite la pubblicazione sul sito federale.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91 - Disposizione finale

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale ed entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.



ALLEGATO A del Regolamento Organico

REGOLAMENTO del COMITATO SPORT per TUTTI

Art.1 – Istituzione

Il **Comitato Sport per Tutti**, denominato anche con l'acronimo di **C.S.p.T.**, è istituito dalla F.I.C.K. in ottemperanza agli artt. 17 e 57 dello Statuto Federale, che ne indicano le finalità e la composizione. Il presente Regolamento costituisce, in qualità di allegato A, parte integrante del Regolamento Organico della Federazione.

Art.2 - Adesione al Comitato

Le Associazioni sportive o gli Enti di promozione sportiva assumono la qualifica di Aderenti al C.S.p.T. sottoscrivendo appositi protocolli d'intesa. Fatta salva la facoltà di ciascun Aderente di recedere dal Comitato in qualsiasi momento, l'adesione al C.S.p.T. ha durata illimitata se non diversamente indicato dagli specifici protocolli.

Art.3 - Compiti

2. Per perseguire le finalità indicate dall'art 57 dello Statuto Federale, i compiti del C.S.p.T. sono:
 - a) organizzare e promuovere, presso la Federazione e i suoi affiliati con:
 - iniziative di carattere divulgativo e promozionale finalizzate alla diffusione della pratica degli sport della pagaia definiti dall' art. 2 comma 1. c) dello Statuto Federale;
 - manifestazioni o gare sportive definite dall'art. 3 comma 1. b) del Regolamento Organico;
 - b) regolamentare le attività sportive di propria competenza;
 - c) compilare i Calendari Sport per Tutti e sottoporli al Consiglio Federale per l'approvazione;
 - d) coadiuvare la Segreteria Federale nella compilazione della classifica annuale Sport per Tutti;
 - e) elaborare e sottoporre al Consiglio Federale nuove proposte che possano riscuotere l'interesse di un sempre maggior numero di praticanti;
 - f) proporre al Centro Studi percorsi formativi rivolti a figure tecniche che operano nell'ambito delle attività afferenti al Comitato;
 - g) sensibilizzare tutti i praticanti alle tematiche ambientali e in particolar modo riguardo ai punti indicati del Decalogo del canoista;
 - h) mettere in rete le esperienze e le competenze maturate presso la F.I.C.K. e fra gli Aderenti per organizzare iniziative comuni e sviluppare protocolli condivisi.
3. Per raggiungere tali obiettivi il C.S.p.T. lavora in stretto contatto con gli uffici federali che già dispongono delle necessarie competenze. Inoltre, in questo senso, il C.S.p.T. può instaurare collaborazioni anche con altre associazioni o enti non aderenti.
4. L'adesione al C.S.p.T. non preclude alla F.I.C.K. o agli Aderenti la possibilità di intraprendere o proseguire azioni proprie, purché non in contrasto con le finalità del Comitato.

Art.4 - Organi

1. Gli Organi del C.S.p.T. sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Segretario.
2. Il Presidente e il Segretario sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Essi decadono dall'incarico al termine del quadriennio olimpico, oppure in caso di decadenza del Consiglio Federale, e sono rinominabili.
 - a) Il Presidente rappresenta il C.S.p.T., convoca e presiede il Consiglio, è responsabile del funzionamento del Comitato e si adopera affinché le iniziative deliberate siano condotte a buon fine. Il Presidente redige annualmente una relazione sull'attività svolta che presenta al Consiglio del C.S.p.T. e al Consiglio Federale. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio terzi le cui conoscenze sono di particolare utilità per trattare argomenti all'ordine del giorno.
 - b) Il Consiglio è composto dal Presidente e da un rappresentante designato da ciascun Aderente. Il Consiglio discute ed elabora le proposte nello spirito di quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente regolamento. Ciascun componente si

impegna a realizzare, per le parti di propria competenza, i programmi deliberati, nonché, a dare la massima diffusione alle decisioni e alle azioni intraprese dal Comitato stesso. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno il rappresentante di un Aderente, è compito di quest'ultimo provvedere al suo reintegro.

- c) Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, ne redige i verbali, li custodisce presso la sede del Comitato e ne trasmette copia alla Segreteria Generale della FICK. Il Segretario lavora in stretto contatto con il Presidente del C.S.p.T. per realizzare i programmi deliberati, anche interagendo con i competenti uffici e con gli organismi territoriali della Federazione, nonché con i comitati organizzatori delle singole iniziative. Il Segretario può essere scelto fra i dipendenti o i collaboratori della Federazione.

Art. 5- Funzionamento

Il Consiglio del C.S.p.T. è convocato almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i componenti del Consiglio almeno 10 giorni prima della data fissata, tramite posta elettronica con conferma di ricezione, o fax, o raccomandata postale. Le sedute sono valide indipendentemente dal numero dei presenti. Presidente, e Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito, pertanto, in nessun caso sono previsti gettoni di presenza.

Art. 6- Sede

Il C.S.p.T. ha sede presso la F.I.C.K., oppure, su delibera del Consiglio Federale, presso una delle altre sedi federali territoriali.

Art.7 - Dotazione finanziaria e materiali

1. La dotazione finanziaria del C.S.p.T. può derivare da:
 - a) contributi erogati dalla FICK o da altri Aderenti;
 - b) contributi erogati da altri enti o istituzioni;
 - c) sponsorizzazioni.
2. Il Consiglio Federale, in base alle indicazioni ed al programma di attività approvato, nonché alle risorse finanziarie disponibili, apposta nel Preventivo annuale le risorse da destinare alle attività al C.S.p.T. Tale importo è tempestivamente comunicato dalla Segreteria Federale al Presidente del C.S.p.T. Tali risorse dovranno essere impiegate per il funzionamento del Comitato e per la realizzazione degli obiettivi, secondo il programma approvato dal Consiglio Federale. Ogni variazione al piano finanziario che nel corso dell'anno si rendesse necessaria, deve essere approvata dal Presidente Federale.
3. I proventi indicati al precedente comma 1. devono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria Federale che provvede ai dovuti atti amministrativi e di contabilità. Tali somme devono essere esclusivamente impiegate per i fini che ne hanno determinato l'erogazione. L'individuazione di sponsorizzazioni privilegia soggetti di comprovato impegno e attenzione nei confronti delle tematiche ambientali e della mitigazione dei propri impatti sull'ambiente.
4. Tutti i beni e i materiali assegnati al C.S.p.T. sono parte del patrimonio federale, beni donati da Aderenti o da terzi, devono essere tempestivamente comunicati ai competenti uffici federali.
5. Il Presidente del C.S.p.T. è responsabile nei confronti della Federazione del corretto utilizzo della dotazione finanziaria e dei beni mobili in carico al Comitato.

Appendice del Regolamento del Comitato Sport per Tutti

DECALOGO DEL CANOISTA

1. Il canoista riconosce l'acqua come bene comune appartenente alla Terra. Il diritto all'acqua è perciò inalienabile, individuale e collettivo, senza discriminazione di razza, sesso, religione, reddito e classe sociale.
2. Il canoista riconosce il diritto di accesso e fruizione dell'acqua a tutta la collettività e rispetta, sia a terra che in acqua, chiunque svolga attività sportive o ricreative in qualsiasi corpo idrico (pesca, balneazione, ecc.), impegnandosi altresì a concertare modi e metodi per una fruizione in grado di conciliare le esigenze di tutti.
3. Il canoista si informa alla principale normativa vigente per la gestione, tutela e salvaguardia dei corpi idrici, impegnandosi a divulgare i principi costitutivi e il vincolo di protezione.
4. Il canoista si impegna, al fine di tutelare l'ambiente, a documentarsi (anche grazie al supporto di guide fluviali locali e di associazioni) sulla presenza di fattori naturalistici sensibili che potrebbero richiedere comportamenti atti a non arrecare disturbi all'ambiente.
5. Il canoista si impegna a non arrecare intenzionalmente danno o disturbo a nessuna specie animale e vegetale presente negli ambienti acquatici che frequenta, e provvede a segnalare agli organi competenti ogni situazione potenziale o reale di rischio ambientale che dovesse rilevare durante la fruizione.
6. Il canoista rispetta l'ambiente anche nelle attività complementari all'esercizio diretto della pratica sportiva, ricercando forme di mobilità sostenibile da e verso i luoghi di fruizione, nonché prediligendo strutture e servizi per l'ospitalità ecocompatibili.
7. Il canoista non lascia rifiuti al suo passeggio, né nei corpi idrici né nelle aree rivierasche che frequenta, e accede ai corpi idrici arrecando il minor disturbo possibile agli ambienti che attraversa. Inoltre favorisce le infrastrutture di accessibilità al fiume realizzate a impatto minimo sull'ambiente, prediligendo interventi reversibili, realizzati con materiali naturali e inseriti nel contesto naturale e paesaggistico.
8. Il canoista rispetta l'ambiente anche nella scelta del materiale per la pratica sportiva, prediligendo a parità di performance prodotti provenienti da aziende certificate secondo i sistemi di gestione ambientale previsti a livello internazionale;
9. Il canoista si rende disponibile a essere coinvolto costruttivamente nei processi decisionali che riguardano la natura e la risorsa idrica, al fine di offrire la propria conoscenza degli ambienti acquatici a tecnici, gestori e amministratori e di poter concentrare con i soggetti preposti le esigenze legate alla pratica degli sport della canoa.
10. Il canoista rispetta l'ambiente anche quando non pratica direttamente l'attività sportiva. Nella sua vita privata e professionale si impegna a essere un modello di buone pratiche e promuove ogni azione e iniziativa atta a tutelare la risorsa idrica e l'ambiente in generale.